



REGIONE VENETO  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

### SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' BIBIONE – ANNO 2025

#### PROGETTO ESECUTIVO

Tavola N.	Descrizione	Scala
Data:	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	



EMAS  
POLO TURISTICO DI BIBIONE

Progettista: Geom. Marco MARIUZZO

## DEFINIZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicano quanto a fianco di ciascuno specificato:

Stazione appaltante / amministrazione / ente appaltante / stazione appaltante / committente	Ente Appaltante, che, come parte legalmente riconosciuta nel Contratto di Appalto (nel caso specifico il comune di San Michele al Tagliamento), affida all' APPALTATORE l'incarico di eseguire l'appalto di cui ai documenti contrattuali.
Aggiudicatario / affidatario / appaltatore / concessionario	operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara.
Codice dei contratti:	D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici"
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	D.M. n. 145 del 21.04.2000 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici"
D.U.V.R.I.	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
D.U.R.C.	Documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. n. D.lgs. n. 36 del 31.03.2023)
R.T.I. – A.T.I.	Raggruppamenti temporanei di imprese
R.U.P.	"Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023
D.L./ D.E.C.	DIRETTORE LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e D.M. n. 49 del 07.03.2018): figura preposta alla direzione, al coordinamento ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'appalto secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento e dai documenti contrattuali. Esso si può avvalere di collaboratore: direttori operativi, ispettori di cantiere e loro ausiliari, assistenti ecc.
Direttore tecnico	delegato per la conduzione tecnica del cantiere, rappresentante dell'APPALTATORE, responsabile per la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'appalto. A questi spetta, tra l'altro, la firma dei documenti amministrativi e contabili per l'accertamento delle lavorazioni e delle somministrazioni in appalto quali - a titolo meramente indicativo - libretti di misure, registro di contabilità, conto finale, liste settimanali (quando previste), ordini di servizio, verbali di consegna, di sospensione, di ripresa dell'appalto, riserve. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, sono firmati dal DIRETTORE TECNICO per conto dell'APPALTATORE tutti i documenti di appalto. Resta salva la facoltà che per il contraddittorio e la firma dei libretti di misura e delle liste settimanali (se previste), sia delegata altra persona. Può anche semplicemente essere indicato nel presente Capitolato come APPALTATORE con il quale si identifica, o come rappresentante dell'APPALTATORE.

Subappaltatore	operatore economico al quale l'APPALTATORE, su autorizzazione della STAZIONE APPALTANTE ha affidato o affiderà, nei limiti e con le modalità di legge, l'esecuzione di opere, la fornitura di materiali, l'installazione d'impianti ovvero altre attività e prestazioni ad esse assimilabili per legge o per contratto. Possono essere anche indicati come SUBFORNITORI.
Capitolato speciale d'appalto	il presente documento, costituito da due parti: la "le NORME GENERALI", contenente le clausole generali dirette a regolare il rapporto tra STAZIONE APPALTANTE e APPALTATORE, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; e le "SPECIFICHE TECNICHE", che comprende: a) la descrizione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la compiuta definizione tecnica ed economica delle stesse ad integrazione dei documenti di progetto; e b) le modalità di esecuzione e le norme di misurazione delle lavorazioni, i requisiti di accettazione dei materiali, le specifiche di prestazione e le modalità delle prove, dei controlli e dei collaudi delle stesse. Può anche essere semplicemente definito "CAPITOLATO".
Cronoprogramma	programma temporale di esecuzione dell'appalto, a corredo del progetto esecutivo.
Elenco prezzi unitari	elaborato contenente in ordine progressivo e codificato tutti i prezzi unitari – e relativa descrizione sommaria o "voce prezzo" - relativi alle lavorazioni finite.
P.S.C.	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81 del 2008
P.O.S.	Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008
Costo del lavoro / costo del personale:	costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
Costi di sicurezza aziendali	costi che deve sostenere l' APPALTATORE per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
Oneri della sicurezza / costi della	oneri per l'attuazione del P.S.C., relativi ai rischi da interferenza

sicurezza	e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contra:, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014
C.S.E.	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
C.S.P.	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
P.S.S.	piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ALLEGATO XV – Punto 3 del D.Lgs. 81/2008
SOA	l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione

### **Art. 1**

#### **LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO APPALTO**

- Luogo di esecuzione del servizio: BIBIONE
- Caratteristiche generali dell'appalto: servizio di manutenzione del verde pubblico in località Bibione - ANNO 2025
- Importo complessivo dell'appalto: € 220.000,00 (duecento tredici mila/00 euro) (IVA esclusa) di cui € 3.986,87 (tremila novecento ottantasei/87 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 si quantificano in € 108.006,57 (IVA esclusa) i costi della manodopera derivanti dall'applicazione del CCNL "AGRICOLTURA OPERAI FLOROVIVAISTI prov. di Venezia"

### **Art. 2**

#### **NORME E PRESCRIZIONI**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici, nei testi vigenti, ed in particolare:

- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici",
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici",
- D.M. n. 154 del 22 agosto 2017: "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004",
- D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017: "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011",

### **Art. 3**

#### **OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento del servizio di sfalcio e manutenzione delle aiuole della località turistica di Bibione, da eseguirsi presso i siti e con le modalità indicate nelle tavole grafiche e nel computo metrico, secondo le direttive e gli obblighi stabiliti negli articoli seguenti.

Gli interventi inclusi nel servizio consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo interessano parchi, giardini, aree verdi diverse aiuole, alberate coltivate, alberate spontanee, viali, fioriere, rotonde e verde di pertinenza stradale, verde di pertinenza di parcheggi, verde di pertinenza di edifici pubblici e gli altri ambiti definiti dagli allegati progettuali. Sono compresi prati, cigli stradali, siepi, arbusti, aiuole, fioriere ed alberi, secondo le prescrizioni e condizioni stabilite nei documenti dell'appalto.

L'APPALTATORE dovrà garantire la regola d'arte dell'appalto, visto gli elaborati di progetto, dovrà comunque essere consegnata compiuta e funzionale in ogni sua parte; saranno pertanto a suo carico tutte le opere manutentorie di ripristino e/o di rifacimento, a giudizio insindacabile del D.L./D.E.C, nel qual caso non fossero eseguite a regola d'arte e senza che l'APPALTATORE possa acquisire diritti a speciali compensi oltre a quelli stabiliti nell'offerta presentata e accettata dalla STAZIONE APPALTANTE.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L'appalto comprende le lavorazioni/prestazioni, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare il lavoro, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici.

L'appalto sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché dal D.Lgs. 36/2023.

L'APPALTATORE si impegna ad eseguire attraverso i contratti applicativi, tutte le lavorazioni/prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, dei quali l'APPALTATORE dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

#### **Art. 4**

#### **VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta complessivamente a € 220.000,00 (duecento tredici mila/00 euro) (IVA esclusi) di cui € 3.986,87 (tremila novecento ottantasei/87 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV 209 del D.Lgs. 81/2008. Il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni, che qui si stima nella percentuale del 50,00% rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

#### **Art. 5**

#### **CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo (IVA esclusa) dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito nella seguente tabella:

SERVIZIO	Soggetti a ribasso		NON soggetti a
	a corpo	a misura	

		(Parte fissa – servizi a canone)	(Parte variabile – servizi a prestazione liquidati a misura)	ribasso	
A)	Importo complessivo posto a base d'asta	147.458,37 € (di cui 73.729,19 € per costi della manodopera)	68.554,76 € (di cui 34.277,38 € per costi della manodopera)	0,00 €	
B)	Importo ONERI DELLA SICUREZZA	0,00 €	0,00 €	3.986,87 €	
	<b>TOTALE = A+B</b>	<b>147.458,37 €</b>	<b>68.554,76 €</b>	<b>3.986,87 €</b>	<b>220.000,00 €</b>

L'importo contrattuale (IVA esclusa) sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- A) importo del servizio al netto del ribasso percentuale offerto dall' APPALTATORE in sede di gara,  
 B) importo degli ONERI DELLA SICUREZZA.

	SERVIZIO	
A)	Importo complessivo posto a base d'asta	216.013,13 € (di cui 108.006,57 € per costi della manodopera)
B)	Importo ONERI DELLA SICUREZZA	3.986,87 €
	<b>TOTALE = A+B</b>	<b>220.000,00 €</b>

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. rileva l'importo complessivo (IVA esclusa).

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa sui prezzi unitari e sugli importi sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:

- incidenza delle spese generali (SG): 14%;
- incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10%.

## **ART.6** **RIEPILOGO DEI SERVIZI E DELLE LAVORAZIONI**

Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche l'elenco delle lavorazioni e dei servizi oggetto dell'appalto.

Attività e servizi che rientrano nel canone fisso "a corpo":

Art.	Descrizione sintetica
Piante 080.A	pulizia e sfalcio cigli stradali fuori centro abitato [a corpo]
Piante 080.B	pulizia e sfalcio cigli stradali in centro abitato [a corpo]
Piante 080.C	gestione aiuole a sviluppo lineare a bassa manutenzione [a corpo]
Piante 080.E	spollonatura e pulizia aiuola posta alla base delle alberature [a corpo]
Piante 080.F	taglio del tappeto erboso [a corpo]
Piante 080.G	gestione aree con aiuole a bassa manutenzione [a corpo]
Piante 080.L	intervento di diserbo presso aree pubbliche non inerbite [a corpo]
Piante 080.M.1	aiuola fiorita con scritta "BIBIONE PINEDA" in Via Baseleghe incrocio Viale dei Ginepri [a corpo]
Piante 080.M.2	aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEL SOLE" in Viale Alemagna incrocio Via Monteverdi [a corpo]
Piante 080.M.3	aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEI PINI" in Via Capricorno Est [a corpo]
Piante 080.M.4	aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEI PINI" in Via Capricorno Ovest [a corpo]
Piante 080.N	due allestimenti + manutenzione per l'intetra durata dell'appalto + innaffiamento giornaliero di otto fioriere verticali [cadauna]

Attività e servizi che rientrano nelle lavorazioni/prestazioni calcolate "a misura":

Art.	Descrizione sintetica
Piante 080.Y	aiuole fiorite: due allestimenti + manutenzione per l'intera durata dell'appalto + innaffiamento giornaliero [mq]
Piante 080.P	Piante 080.P) taglio del tappeto erboso (conteggiato a misura) [mq]
Piante 080.X	Piante 080.X) aiuole fiorite: un allestimento + manutenzione per quattro mesi + innaffiamento giornaliero [mq]
Piante 080.52	Piante 080.52) fornitura e messa a dimora di arbusti [cadauno]
Piante 080.51	Piante 080.51) fornitura e messa a dimora di arbusti da fiore e graminacee [cadauno]
Piante 080.50	Piante 080.50) fornitura e messa a dimora di piante erbacee da fiore [cadauno]
Piante 080.11	Piante 080.11) formazione tappeto erboso [mq]
Piante 080.01	Piante 080.01) irrigazione per aspersione in superficie di aiuola [mq]

## Art. 7

### MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 31 dell'Allegato I-7 del D.Lgs. 36/2023. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato.

I prezzi unitari di contratto sono quelli risultanti dall'offerta a prezzi unitari presentata in sede di gara sia per quanto riguarda le lavorazioni/prestazioni appaltate a corpo che per quelli appaltati a misura; per ciò che attiene eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari per nuove lavorazioni/prestazioni non contemplate in contratto sarà applicata la percentuale di ribasso risultante dall'offerta. Il contratto è stipulato con voci a misura.

I prezzi unitari di contratto sono quelli risultanti dall'offerta sia per quanto riguarda le lavorazioni/prestazioni a canone che per quelli relativi alle lavorazioni/prestazioni corrisposte a misura.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'APPALTATORE e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della STAZIONE APPALTANTE; pertanto in sede di contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti da un'eventuale offerta tecnica, ovvero:

- le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunto dall'elenco prezzi,
- le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

Nel caso di gara con offerta a prezzi unitari per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla STAZIONE APPALTANTE negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa STAZIONE APPALTANTE, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per le lavorazioni/prestazioni previste a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavorazioni/prestazioni e forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle lavorazioni/prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e lavorazioni/prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Nel caso di gara con ribasso percentuale sull'elenco prezzi, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni/prestazioni posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati dalla STAZIONE APPALTANTE negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la STAZIONE APPALTANTE, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

## **Art. 8**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della STAZIONE APPALTANTE a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo,
- il presente capitolato speciale d'appalto,
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo,
- l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste e computo metrico estimativo
- la relazione tecnica / quadro economico di spesa
- il D.U.V.R.I.
- il cronoprogramma
- le polizze di garanzia

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 36/2023 con i relativi allegati,
- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati,
- il D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo",

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente Capitolato e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla STAZIONE APPALTANTE e controfirmati dai contraenti.



**Art. 9**  
**CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Nell' accettare l'appalto in oggetto ed esplicito dal presente Capitolato, l'APPALTATORE, stante quanto attestato in sede di gara che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:

- di aver preso conoscenza delle lavorazioni/prestazioni da eseguire, di aver visitato la località interessata dal servizio e di averne accertato le condizioni locali di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni e di averle giudicate realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle lavorazioni/prestazioni in appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'APPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'APPALTATORE da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.

L'APPALTATORE non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dell'appalto l'APPALTATORE dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori.

L'APPALTATORE, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

**Art. 10**  
**DISCORDANZE NEGLI ATTI DL CONTRATTO – LAVORAZIONI/PRESTAZIONI**  
**ALTERNATIVE - RISERVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'APPALTATORE ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla STAZIONE APPALTANTE e/o al D.L./D.E.C. per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'APPALTATORE rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - computo metrico estimativo ed elenco prezzi descrittivo delle opere - offerta - elaborati grafici - relazione.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

In caso di difformità tra le definizioni grafiche indicate nelle tavole allegate e quelle descrittive, all'atto esecutivo, sarà data pratica attuazione alla soluzione più vantaggiosa per la STAZIONE APPALTANTE e comunque la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al D.L./D.E.C. e/o al R.U.P..

L'APPALTATORE dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Il D.L./D.E.C. o l'APPALTATORE comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del R.U.P. è comunicata all'APPALTATORE, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'APPALTATORE. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'APPALTATORE, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'APPALTATORE, fatte valere le proprie ragioni nel corso dell'esecuzione dell'appalto con le modalità di cui sopra, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L./D.E.C. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto disposto dall'articolo 7 dell'Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'APPALTATORE non ha firmato il registro di contabilità entro quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'APPALTATORE decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto esecutivo, prevale la soluzione più aderente alla corretta e completa realizzazione delle lavorazioni/prestazioni e comunque quella più

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con la realizzazione del progetto e comunque nella maniera più aderente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; qualora quest'ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo, saranno applicabili le norme del Codice Civile sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e seguenti).

#### **Art. 11**

#### **PREZZI DI ELENCO E DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO**

I prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo le condizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023; il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

I prezzi unitari e globali (in base ai quali sarà pagato il servizio appaltato) risultano dal modulo di offerta prezzi allegato al contratto e comprendono:

- materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- servizi: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera incluso l'onere della fornitura e posa in opera dei materiali.
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L./D.E.C. o dal R.U.P. o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio del D.L./D.E.C.;
- le spese generali,
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
- i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'APPALTATORE dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
- criteri ambientali minimi (CAM): l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni previste dal presente Capitolato l'APPALTATORE deve tener conto dei criteri ambientali minimi (CAM) come previsto dal D.M. 13/12/13.

Per le lavorazioni/prestazioni a misura ed a corpo che dovessero richiedere lavorazioni/prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla STAZIONE APPALTANTE alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE, salvo che le stesse lavorazioni/prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dal D.L./D.E.C..

#### **Art. 12**

#### **PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE LAVORAZIONI/PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI**

La STAZIONE APPALTANTE si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni del servizio ritenute necessarie per la buona esecuzione del servizio stesso e senza che l'APPALTATORE possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Trova applicazione l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali variazioni e/o lavori in economia sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se non sono previsti prezzi per le lavorazioni/prestazioni in variante, il D.L./D.E.C. procederà alla definizione dei nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento (rif. articolo 12 Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023), sulla base dei seguenti criteri:

- prioritariamente desumendoli dal prezzario Regione Veneto vigente;
- per voci non comprese nel prezzario della Regione Veneto si attingerà al prezzario vigente del Comune di Venezia terraferma e/o della Regione Friuli Venezia Giulia;
- in alternativa ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o contratti similari stipulati dalla STAZIONE APPALTANTE con altre ditte.

I prezzi di voci dei quali non sia possibile determinare attraverso le modalità succitate, saranno definiti con nuove specifiche analisi con i seguenti criteri (rif. art. 5 comma 7 Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023):

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale fino ad un massimo dell'1.0 %, a seconda della categoria e tipologia delle prestazioni, per oneri relativi alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale pari al 14 per cento per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'APPALTATORE.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il D.L./D.E.C. e l'APPALTATORE e dovrà essere approvata dal R.U.P.; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il R.U.P. dovrà sottoporli all'approvazione della STAZIONE APPALTANTE.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta (tranne gli oneri della sicurezza) (rif. Consiglio di Stato che si pronuncia con la Sentenza 21 settembre 2020, n. 5483).

Se l'APPALTATORE non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la STAZIONE APPALTANTE può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'APPALTATORE non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### **Art. 13**

#### **DOMICILIO LEGALE DELL' APPALTATORE**

Tutti gli ordini di servizio, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.L./D.E.C. o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell' APPALTATORE o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del presente articolo.

**L' APPALTATORE, per le finalità connesse al presente contratto, elegge domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 c.c., presso la sede legale dell' APPALTATORE risultante dalla visura camerale.**

Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il R.U.P. e il D.L./D.E.C., in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari e ogni altra notificazione.

#### **Art. 14**

#### **SEDE OPERATIVA E NUMERO DI PRONTO INTERVENTO**

Qualora la sede legale o secondaria (come risultante da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio) dell'APPALTATORE si trovasse a una **distanza superiore a Km 100** in linea d'aria dal luogo di esecuzione del servizio, ovvero dal Municipio del comune di San Michele al Tagliamento (VE) in Piazza della Libertà 2, egli ha l'onere di attivare una sede operativa sita entro tale distanza per tutta la durata (proroghe comprese) del contratto, al fine di poter garantire il tempestivo intervento nel territorio, presentando copia del contratto di locazione o altro titolo idoneo prima della stipula del contratto d'appalto.

L'APPALTATORE dovrà produrre dimostrazione dell'ubicazione della sede operativa; è facoltà e discrezione del R.U.P. valutare la congruità della sede operativa secondo le necessità dell'appalto e l'adeguatezza della sede operativa alle attrezzature impiegate; l'APPALTATORE pertanto dovrà accettare senza riserva alcuna, eventuali adeguamenti alla sede operativa richiesti dal R.U.P..

Per interventi su aree verdi, alberature, ecc. da eseguire tempestivamente in caso di necessità o urgenza (es. neve, fortuali, maltempo, manifestazioni, ecc.) l'APPALTATORE deve garantire la reperibilità nelle giornate lavorative in orario dalle 8.00 alle 17.00.

A tal fine l'APPALTATORE deve indicare alla STAZIONE APPALTANTE il nominativo del dipendente incaricato e il numero di telefono cellulare da contattare da parte del D.E.C., del RUP e del personale incaricato della STAZIONE APPALTANTE. Eventuali cambiamenti vanno tempestivamente comunicati alla STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE deve garantire l'intervento del personale entro massimo 4 ore dalla chiamata.

#### **Art. 15**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'APPALTATORE dovrà consegnare la cauzione definitiva alla STAZIONE APPALTANTE prima dell'inizio dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della STAZIONE APPALTANTE.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

A titolo esemplificativo, la STAZIONE APPALTANTE ha il diritto di valersi della cauzione/fidejussione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori/servizi/forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'APPALTATORE,
- provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'APPALTATORE per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori interessati nell'appalto,
- per le spese inerenti i lavori/servizi/forniture da eseguirsi d'ufficio,
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto,
- per il rimborso delle somme pagate in più all'APPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'APPALTATORE,
- per penali a carico dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la STAZIONE APPALTANTE abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'APPALTATORE in corso d'opera.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile,
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile,
- risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della STAZIONE APPALTANTE, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa,
- essere resa in favore del "Comune di San Michele al Tagliamento (p.iva 00325190270)", intestata all'APPALTATORE e riportare l'oggetto del contratto (in caso di R.T.I. le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese),
- avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto,
- essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso dal D.L./D.E.C. o dal RUP.

La mancata costituzione della "POLIZZA DEFINITIVA" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione dell'eventuale cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della STAZIONE APPALTANTE, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 16** **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Si applicano le riduzioni all'eventuale garanzia provvisoria e all'importo della garanzia definitiva secondo quanto riportato all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Le riduzioni in parola, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, per beneficiare delle riduzioni in parola, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso dei succitati requisiti è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA di cui all'Allegato II-12 del D.Lgs. 36/2023.

**Art. 17**  
**POLIZZA GENERALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Con riferimento all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l' APPALTATORE è responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. È fatto obbligo all' APPALTATORE di mantenere la STAZIONE APPALTANTE sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose e/o a terzi è a totale carico dell' APPALTATORE.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'APPALTATORE, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico della STAZIONE APPALTANTE o in solido con la stessa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della medesima e di ogni indennizzo.

L'APPALTATORE è tenuto a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile che tenga indenne la STAZIONE APPALTANTE da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l' APPALTATORE si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la STAZIONE APPALTANTE e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi dalla data di consegna dei lavori/servizio/fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dichiarazione da parte del R.U.P. di avvenuta verifica di conformità ovvero esecuzione delle prestazioni. L'assicurazione R.C.T. deve essere stipulata per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00 euro) per danni a persone, a cose e animali.

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione),
- essere riferita specificamente al servizio in questione,
- prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di San Michele al Tagliamento",
- coprire l'intero periodo del contratto e delle eventuali proroghe (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del lavoro/servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione),
- riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l' APPALTATORE potrà dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il lavoro/servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento, e presenti le caratteristiche sopra indicate.

Nel caso che l'APPALTATORE del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. Le garanzie in polizza prestate dall'APPALTATORE coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'APPALTATORE si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della STAZIONE APPALTANTE da parte della Società Assicuratrice.

Se il contratto di assicurazione prevede importo o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla STAZIONE APPALTANTE.

Una copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla STAZIONE APPALTANTE entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del lavoro/servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'APPALTATORE non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della STAZIONE APPALTANTE.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la STAZIONE APPALTANTE: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell' APPALTATORE anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'APPALTATORE è obbligato a dare immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'APPALTATORE per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell' APPALTATORE (e/o del subappaltatore) al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, le cui spese sono a carico dell'APPALTATORE.

Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il D.E.C. farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'APPALTATORE eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'APPALTAORE potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.

#### **Art. 18**

#### **PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'APPALTATORE dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva delle lavorazioni/prestazioni con personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione delle prestazioni.

L'APPALTATORE, all'atto della consegna dei lavori/servizio, dovrà comunicare per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE il nominativo delle seguenti persone:

- il Direttore Tecnico del Cantiere (con relativo codice fiscale), che dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale di appartenenza, ovvero dovrà possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri di analoghe caratteristiche. Il Direttore Tecnico del Cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione tecnica, antinfortunistica e amministrativa dei lavori dell'APPALTATORE, mantiene i rapporti con il D.L./D.E.C., coordina e segue l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza (rif. art. 87 del DPR 207/2010); l'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,
- un numero adeguato di Capi Cantiere (se ritenuti necessari dall'APPALTATORE) (con relativo codice fiscale) responsabili dell'esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne e qualificate ad



- assistere alla misurazione delle lavorazioni/prestazioni in appalto ed a ricevere gli ordini del D.L./D.E.C.,
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (con relativo codice fiscale).

Il R.U.P. per l'esecuzione, può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare le designazioni fatte l'APPALTATORE al personale succitato, senza che quest'ultimo possa muovere riserva alcuna.

L'APPALTATORE dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del D.L./D.E.C.. In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla STAZIONE APPALTANTE, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'APPALTATORE potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del D.L./D.E.C.. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della STAZIONE APPALTANTE sul comportamento scorretto del dipendente. Il personale impiegato nel servizio, sia esso alle dipendenze dell'APPALTATORE, che del SUBAPPALTATORE, è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili.

Il Direttore Tecnico del Cantiere ed il capo cantiere designato dall'APPALTATORE, dovranno essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge e sono tenuti a garantire il rispetto della piena applicazione della specifica normativa di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, eventualmente impegnate nella esecuzione delle prestazioni.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivatigli dal presente Capitolato e dalla legge.

IL DIRETTORE DI CANTIERE E IL CAPO CANTIERE DEBONO ESSERE REPERIBILI, IN QUALUNQUE MOMENTO E PER TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI/PRESTAZIONI FORNENDO IL LORO NUMERO DI CELLULARE, IN MODO CHE NESSUNA OPERAZIONE POSSA ESSERE RITARDATA PER EFFETTO DELLA LORO ASSENZA. Ad ogni modo, durante lo svolgimento dei delle prestazioni, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'APPALTATORE, qualificato a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con il D.L./D.E.C. e/o il RUP. Il D.L./D.E.C. e/o il RUP, si riservano la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dell'appalto qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore Tecnico del Cantiere ed il capo cantiere o dei loro sostituti o comunque rappresentanti dell'APPALTATORE ad intrattenere rapporti con il D.L./D.E.C. e/o il RUP. In tal caso non verrà riconosciuto all'APPALTATORE alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna. Resta inteso che la ripresa dei lavori/servizio avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'APPALTATORE. A tal fine l'APPALTATORE deve indicare alla STAZIONE APPALTANTE il nominativo del dipendente incaricato e il numero di telefono cellulare da contattare da parte del D.L./D.E.C., del R.U.P. e del personale incaricato del Comune di San Michele al Tagliamento. Eventuali cambiamenti vanno tempestivamente comunicati alla STAZIONE APPALTANTE.

Ogni comunicazione inviata al Direttore Tecnico del Cantiere o chi per esso avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'APPALTATORE.

La sostituzione del Direttore Tecnico del Cantiere o del Capo cantiere da parte dell'APPALTATORE, potrà aver luogo solamente dietro assenso del R.U.P. sul nome dei loro sostituti.

L'APPALTATORE è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori/servizio in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Nel suddetto elenco dovranno essere indicati i seguenti dati:

- generalità complete (nome, cognome, n ° di matricola, qualifica, ditta di appartenenza, ecc.)
- qualifica professionale,
- estremi iscrizione ai libri paga dell'APPALTATORE e dei SUBAPPALTATORI.
- nonché il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere (il quale fungerà da referente tecnico sul posto per la STAZIONE APPALTANTE).

Il personale impiegato nel cantiere o nel luogo dove tenersi l'appalto (sia alle dipendenze dell'APPALTATORE che del SUBAPPALTATORE) dovrà sempre essere in possesso del documento di identificazione e dovrà esibirlo, a richiesta, al rappresentante della STAZIONE APPALTANTE (D.L./D.E.C. e/o altro funzionario della STAZIONE APPALTANTE). Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'APPALTATORE è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'APPALTATORE risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'APPALTATORE o degli eventuali SUBAPPALTATORI (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In ogni momento il D.L./D.E.C. e/o altro funzionario della STAZIONE APPALTANTE, possono richiedere all'APPALTATORE e ai SUBAPPALTATORI copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto o libro unico del lavoro dell'APPALTATORE o del SUBAPPALTATORE autorizzato.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di riconoscimento, ne verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'APPALTATORE (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del SUBAPPALTATORE) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al D.L./D.E.C. entro il secondo giorno lavorativo successivo.

L'APPALTATORE dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 19**

#### **ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE**

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell'APPALTATORE di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente Capitolato, nonché a quelli previsti dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) e dal D.Lgs. 36/2023, nello stabilire il prezzo delle prestazioni.

A titolo esemplificativo, saranno inoltre a carico dell'APPALTATORE gli oneri ed obblighi seguenti e comunque compensati nell'offerta e nelle spese generali dell'APPALTATORE:

- la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione delle prestazioni, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale o provvisorie deviazioni. L'APPALTATORE sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
- garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione al personale addetto di qualunque altra impresa esecutrice, alla quale siano state affidate delle lavorazioni/prestazioni non comprese nel presente appalto, e alle persone che eseguono le lavorazioni/prestazioni per conto diretto della STAZIONE APPALTANTE. L'accesso nell'area di cantiere dovrà essere preventivamente autorizzato dal D.L./D.E.C. sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato,

- la concessione, su richiesta della D.L./D.E.C., a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle opere provvisoriale e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni che la STAZIONE APPALTANTE intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte; l'APPALTATORE non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza
- l'autorizzazione al libero accesso al D.L./D.E.C. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto ed elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati,
- il risarcimento dei danni: sono a carico dell' APPALTATORE tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell' APPALTATORE, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa,
- nel caso in cui l'APPALTATORE venisse a conoscenza di danni a cose e/o persone nell'ambito del servizio non imputabili all' APPALTATORE stesso, l' APPALTATORE dovrà comunque darne notizia al D.L./D.E.C. e/o al RUP,
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la STAZIONE APPALTANTE, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni dell'APPALTATORE a termini di contratto la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale,
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- l'esecuzione di modelli e campionature di materiali e forniture che venissero richiesti dal D.L./D.E.C..
- l'esecuzione delle analisi per la caratterizzazione delle terre in sito o in banco secondo le modalità prescritte dalla normativa cogente applicabile, ed ogni altro adempimento tecnico ed amministrativo necessario per la movimentazione e/o il riutilizzo dei materiali scavati, sostenendo tutte le spese inerenti,
- l'esecuzione di analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal D.L./D.E.C., presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione (sostenendo anche le spese di laboratorio).
- la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal D.L./D.E.C. e dall' APPALTATORE, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- l'assunzione di un Direttore Tecnico di Cantiere e/o un capo cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato/qualificato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e/o di competenza professionale estesa alle lavorazioni da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati al D.L./D.E.C., per iscritto, prima dell'inizio dell'appalto.
- le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dal D.L./D.E.C. o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore (se nominato) o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell'APPALTATORE, nonché le spese per le copie di disegni di contabilità. È fatto divieto all'APPALTATORE, salvo autorizzazione scritta del D.L./D.E.C., di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto,
- la fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le indicazioni del D.L./D.E.C.,
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas (se necessari), telefono (se necessari) e fognature indispensabili per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- le seguenti spese: le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari; le spese per le copie esecutive; le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le pratiche relative al rilascio di permessi, richieste di segnalazione linee, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come W.F.F., UTIF, ISPESL, AA.SS.LL, PREFETTURA, ANCC, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.), occorrenti per l'installazione ed il funzionamento delle apparecchiature, dell'impianto di illuminazione e quant'altro necessario avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove si ravvisi la necessità, la STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l' APPALTATORE nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento dei visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all' APPALTATORE competerà l'obbligo della predisposizione del materiale tecnico idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte della STAZIONE APPALTANTE - di parte dell'opera, salvo rinuncia della STAZIONE APPALTANTE stessa. Sono a carico dell'APPALTATORE: le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, richiesta di segnalazione di linee, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell' APPALTATORE ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto n. 1-2 tabelle informative dei cantieri di lavoro realizzate conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL ed approvate dal D.L./D.E.C.. Qualora necessario le suddette tabelle dovranno essere adeguate a particolari obblighi, derivanti dal finanziamento di altri Soggetti. L'APPALTATORE dovrà inoltre posizionare in prossimità delle testate del cantiere tabelle lavori previste dall'art. 30, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni,
- la messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale, occorrente per rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilità dell'appalto, e degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni.
- eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare sempre fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo,
- la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo delle lavorazioni.
- la pulizia quotidiana del cantiere con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc
- in base a quanto previsto dall'allegato b) al D. Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di scavo e demolizione

compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi, cemento, tavolame, imballi, ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, saranno conferiti ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'APPALTATORE. In questo caso, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica. Sono in ogni caso a carico dell'APPALTATORE tutte le spese per la pulizia dei luoghi, per il carico trasporto a discarica di qualsiasi materiale di risulta proveniente da demolizioni, rimozioni e sfridi, per indennità di discarica e per qualsiasi altro onere ed adempimento. Dovranno essere presentati al D.L./D.E.C. copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione. Gli oneri di carico, trasporto e consegna nelle pubbliche discariche (oneri compresi) sono a carico dell' APPALTATORE.

- lo sgombero del cantiere dai mezzi d'opera e dagli impianti di proprietà entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione,
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta del D.L./D.E.C., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura,
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso gli Uffici competenti e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata,
- la verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle opere strutturali e degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni,
- i movimenti di terra ed ogni altro onere necessario e relativo alla formazione del cantiere da attrezzare in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
- comunicare alla STAZIONE APPALTANTE le scoperte che venissero effettuate nel corso dell'appalto di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggetti alla specifica normativa vigente. L'APPALTATORE dovrà inoltre provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in locali adatti, dopo che l'Autorità competente ne avrà autorizzato il trasporto. Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale d'Appalto (D.M. 19 aprile 2000, n. 145), appartiene alla STAZIONE APPALTANTE la proprietà degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dell'appalto e per i rispettivi cantieri e nella sede dell'appalto stesso. L'APPALTATORE ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero,
- la guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose della STAZIONE APPALTANTE. L'APPALTATORE dovrà inoltre provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui l'APPALTATORE avrà diritto di rivalsa, fino all'approvazione degli atti di collaudo e la presa in carico delle opere da parte della STAZIONE APPALTANTE. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dell'appalto ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla STAZIONE APPALTANTE e per le opere consegnate.
- il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
- consegnare al D.L./D.E.C. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L./D.E.C..

- l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o da impiegarsi; gli istituti di prova saranno indicati dalla STAZIONE APPALTANTE. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del D.L./D.E.C., munendoli di suggelli e firme del D.L./D.E.C. e dell'APPALTATORE, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità,
- l'APPALTATORE è obbligato altresì al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e ciò sia nel caso l'APPALTATORE vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso del D.L./D.E.C.) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dal D.L./D.E.C. stesso,
- consentire l'uso anticipato di una parte dell'opera senza alcun diritto a speciali compensi. L'APPALTATORE potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli,
- ai fini di una migliore definizione delle lavorazioni da eseguire o delle apparecchiature da installare, ove sia ritenuto necessario dall'APPALTATORE medesimo o dal D.L./D.E.C., provvedere alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'APPALTATORE e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del D.L./D.E.C. quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il D.L./D.E.C. deve provvedere tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto,
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.L./D.E.C., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. L'APPALTATORE deve richiedere al D.L./D.E.C. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'APPALTATORE non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile,
- consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dell'appalto, la documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti, al valvolame, alle tubazioni e al materiale elettrico installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si può così riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, schede macchina, ecc.
- consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dell'appalto, il progetto dell'eseguito (senza reclamare compensi di sorta). Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'APPALTATORE deve provvedere, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito (triplice copia di stampe a colori e file in formato DWG), considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dell'appalto. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'APPALTATORE e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso APPALTATORE. Detti elaborati ed i relativi file devono essere consegnati al D.L./D.E.C. per essere sottoposti a verifica ed approvazione. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'APPALTATORE, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.
- presentare un rapportino settimanale delle lavorazioni, entro il martedì della settimana successiva a quella a cui si riferisce, in ottemperanza al programma temporale degli stessi

### **SICUREZZA:**

L'intervento così come contemplato prevede la presenza di una unica ditta in cantiere, pertanto qual'ora l'APPALTATORE ritenesse di dover impiegare altre ditte in subappalto, dovrà darne congrua comunicazione al fine di consentire all'Ente di proceder con la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché di predisporre il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento; pertanto prima della consegna dell'appalto, l'APPALTATORE dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) (ovvero il DVR).

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'APPALTATORE restandone sollevata la STAZIONE APPALTANTE, nonché il personale della stessa preposto alla direzione e sorveglianza.

L' APPALTATORE ha tuttavia l'obbligo di:

- redigere, ai sensi del D.Lgs 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) (ovvero il DVR) inerente alle proprie attività, finalizzato all'individuazione dei rischi di diversa natura, associati alle molteplici lavorazioni/prestazioni contemplate nel presente Capitolato e qualora non specificate, prevedibili in relazione all'oggetto dell'appalto;
- osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento qualora sia stato predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008,
- adottare nell'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita, l'igiene e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. L'APPALTATORE assumerà, pertanto, ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale responsabilità è sollevata la STAZIONE APPALTANTE ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,
- fornire di locali uso ufficio (in box prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio del D.L./D.E.C.. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dal D.L./D.E.C., la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all' APPALTATORE di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. Dovranno inoltre essere dotati di sistema di riscaldamento per i periodi freddi e di sistema di raffrescamento mediante aria condizionata per i periodi caldi.
- la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato
- formazione del cantiere ed esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle lavorazioni.
- apprestare tutte le opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine appalto. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- installare di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il D.L./D.E.C. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- la fornitura di cartelli indicatori (ove richiesto) e di cantiere e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dal D.L./D.E.C., entro 5 giorni dalla consegna dell'appalto.
- installare preventivamente la segnaletica verticale provvisoria per i divieti di sosta, con l'anticipo prescritto dal Codice della Strada; l'APPALTATORE dovrà informare il Comando Polizia Locale e il D.L./D.E.C. ogni qualvolta vengano eseguiti lavori di segnaletica orizzontale, indicando le esatte località in cui vengono effettuati le prestazioni,
- la predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa,
- l'osservanza delle norme di polizia stradale.
- ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di disposizioni ai rumori;
- osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- l'obbligo ad applicare e a far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative

previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Veneto durante lo svolgimento dell'appalto, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'APPALTATORE è obbligato altresì a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi regionali o provinciali, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza,

- applicare ai lavoratori il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'APPALTATORE stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
- portare a conoscenza di tutti i rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area di svolgimento dell'appalto, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività;
- controllare, all'atto dello svolgimento degli interventi, che gli operai siano correttamente muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per quel determinato intervento e rintracciabili all'interno del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) (ovvero nel DVR), in corrispondenza del rischio determinato da quel particolare intervento;
- verificare che tutti i mezzi, attrezzature e macchinari necessari all'espletamento dell'appalto, siano in buone condizioni e conformi alle vigenti normative e qualora non rispondenti alle prescrizioni vigenti di sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare immediatamente in caso di infortunio od incidente il D.L./D.E.C. e/o il R.U.P. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (ove presente), oltre che le autorità e gli enti previsti dalla vigente legislazione ed ad ottemperare a tutte le incombenze derivanti per legge;
- svolgere gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Gli aspetti organizzativi e logistici legati all'utilizzo dei mezzi d'opera e del personale sono delegati completamente all'APPALTATORE, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell'amministrazione contraente. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'adempimento da parte del fornitore delle disposizioni in materia di sicurezza,
- sistemare delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L' APPALTATORE deve comunicare alla STAZIONE APPALTANTE, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dell'appalto direttamente dipendenti dall' APPALTATORE che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.

L'APPALTATORE dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sottoriportate:

- Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata: L'APPALTATORE è tenuto a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, con nota riportante l'eventuale riferimento dell'ordinanza, la data di posa del cartello, la data di inizio del servizio, la data di fine del servizio o eventualmente la dicitura "e comunque fino a fine servizio".
- Segnalazioni viabilistiche: il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo-non vedo e/o birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio. Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (a titolo di esempio, lavori in corso, limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità), come di seguito riportato. Per i cantieri mobili senza delimitazione fissa si dovrà comunque predisporre adeguata segnaletica stradale.



- Movieri: Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico. E' necessario quindi che l'aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire l'utenza stradale e pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti di segnalazione sono indicate nell'Art. 42 del Regolamento. In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.
- Presegnalazioni: in corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (100 m, 200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali le dimensioni degli alberi da potare, la larghezza della banchina alberata e della carreggiata stradale, l'intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo) di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.
- Delimitazione dell'area di cantiere: ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, l'aggiudicatario dovrà delimitare lo spazio di caduta dei rami nonché l'area occupata sia dai mezzi di lavoro (cestello, cippatrice, autocarro, ecc.) che dal materiale di risulta con coni, nastro segnaletico bianco e rosso, e/o cavalletti al fine di rendere il cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni. Nelle tratte di alberata in cui la concentrazione di pedoni e di servizi (passaggi pedonali, edicole, scuole,...) risulta particolarmente consistente è necessario provvedere alla recinzione del cantiere con rete plastificata arancione.
- Precisazioni: tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:
  - essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
  - essere in buono stato di conservazione;
  - possedere una base solida ed appesantita;
  - essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

Per mantenere costantemente informati gli operatori dovrà essere apposto, su un automezzo che sosta fisso in cantiere, un pannello riportante tutta la segnaletica relativa all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Oltre alle opere provvisorie (segnaletica, transennamenti) sono a carico dell'APPALTATORE tutte le incombenze istituzionali relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale e ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza. Resta inteso che l'APPALTATORE dovrà provvedere all'organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto delle lavorazioni/prestazioni sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

## **Art. 20**

### **CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

L'APPALTATORE deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al D.M. dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e le lavorazioni/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definita dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della STAZIONE APPALTANTE, della conformità ai predetti standard, l'APPALTATORE è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la STAZIONE APPALTANTE ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- fornire, su richiesta della STAZIONE APPALTANTE ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla STAZIONE APPALTANTE o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa STAZIONE APPALTANTE;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla STAZIONE APPALTANTE, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa STAZIONE APPALTANTE, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla STAZIONE APPALTANTE, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio in parola la STAZIONE APPALTANTE può chiedere all'APPALTATORE la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al D.M. dell'ambiente 6 giugno 2012.

## **Art. 21**

### **CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

L'APPALTATORE, conformando il proprio operato alle tempistiche di intervento predisposte dal presente Capitolato, garantirà l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico - art. 57 del D.Lgs. 36/2023).

L'APPALTATORE dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico della stessa, a rispettare i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e disponibili sul sito [https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri\\_dm\\_63\\_del\\_2020\\_verde\\_002.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63_del_2020_verde_002.pdf) le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Nello specifico la conformità ai C.A.M. in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolar modo:

- **MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA** alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:
  - essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.),
  - essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba e presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.),
  - non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto,
  - appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.
- **CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE:** il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.
- **CONSUMO DI ACQUA:** l'APPALTATORE deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione ed in cui sia di possibile attuazione.

- CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI: gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostali verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n. 75/2010 e smi.
- GESTIONE RESIDUI ORGANICI: i residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati.
- PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI: qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato alla STAZIONE APPALTANTE affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.
- FORMAZIONE DEL PERSONALE: il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.
- RAPPORTO PERIODICO: l' APPALTATORE dovrà presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e dell'ambiente.

## **Art. 22** **SUBAPPALTO**

Le prestazioni/forniture oggetto del presente Capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della STAZIONE APPALTANTE. I subaffidamenti soggiacciono ai medesimi controlli di cui sotto e anch'essi sono soggetti a preventiva verifica e autorizzazione da parte del R.U.P. e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il subappalto è comunque disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle lavorazioni/prestazioni dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta nel D.G.U.E. (art. 119 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 36/2023), indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

All'atto della richiesta di subappalto, l'APPALTATORE dovrà inviare formale richiesta alla STAZIONE APPALTANTE:

- specificando:
  - i dati dell'impresa a cui intende affidare il subappalto (sede legale e sede operativa, c.f., p.iva, dati del titolare dell'impresa, forma giuridica dell'impresa, indirizzo PEC, recapiti telefonici, posizioni previdenziali assicurative INPS – INAIL - CASSA EDILE),
  - la tipologia e descrizione delle opere che intende subappaltare e la relativa categoria (OG1, OG2, OG3 ....etc),
  - l'ammontare delle lavorazioni/prestazioni subappaltati e gli oneri della sicurezza corrispondenti (IVA esclusa),
- dichiarando:
  - la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento diretto o indiretto tra il SUBAPPALTATORE e l'APPALTATORE ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio)
  - che per le lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto, saranno garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale (APPALTATORE), inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

- collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (APPALTATORE),
- che gli oneri della sicurezza, relativi alle lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto, verranno corrisposti al SUBAPPALTATORE senza alcun ribasso;
- la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per il tipo di subappalto richiesto e non sussistano a carico del SUBAPPALTATORE i motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023,
- allegando:
  - il contratto di subappalto condizionato all'autorizzazione della STAZIONE APPALTANTE,
  - la documentazione e dichiarazioni richieste al SUBAPPALTATORE di cui sotto,

Nel contratto di subappalto condizionato dovrà trovare evidenza quanto segue:

- la tipologia e descrizione delle opere da subappaltare e la relativa categoria (OG1, OG2, OG3 ....etc),
- l'iscrizione alla CCIAA del SUBAPPALTATORE e le relative posizioni previdenziali assicurative (INPS, INAIL, CASSA EDILE),
- l'ammontare delle lavorazioni/prestazioni subappaltate e gli oneri della sicurezza corrispondenti,
- i prezzi unitari applicati dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE,
- la dichiarazione che le lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto saranno rese garantendo gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto principale, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale (APPALTATORE), inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (APPALTATORE),
- **che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della STAZIONE APPALTANTE,**
- la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento diretto o indiretto tra il SUBAPPALTATORE e l'APPALTATORE ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio),
- il CIG e il CUP (ove previsto),
- che le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (e delle note interpretative dell'ANAC). Il SUBAPPALTATORE si impegna ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto e a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP indicati nel contratto.
- l'attestazione che il SUBAPPALTATORE:
  - ha attentamente e scrupolosamente esaminato e ben conosciuto i disegni di progetto e gli elaborati tecnico amministrativi dell'appalto,
  - ha preso esatta conoscenza dei luoghi e dei terreni dove eseguire le prestazioni,
  - è a perfetta conoscenza delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali dovranno essere effettuate le lavorazioni nonché di essere a conoscenza delle norme tecniche previste nel presente Capitolato relative alle lavorazioni/prestazioni oggetto del presente contratto,
  - ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le lavorazioni/prestazioni dovranno essere effettuate; in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le lavorazioni/prestazioni di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni e sui relativi costi di cui il SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta,

- è qualificato nella relativa categoria oggetto del contratto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023,
- dispone di idonea organizzazione di capitali, macchine, attrezzature e personale necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, e con gestione a proprio rischio,
- è in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, secondo la legislazione italiana e risulta in regola con i versamenti contributivi,
- è in regola con l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- è dotato di polizza assicurativa a copertura dei danni procurabili a cose e terze persone (RCT-RCO) (intendendosi per terzi agli effetti del presente articolo, anche i dipendenti dell'APPALTATORE e della STAZIONE APPALTANTE),
- osserva e osserverà tutte le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008);
- assicura un trattamento economico nei confronti dei dipendenti, da esso adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, non inferiore al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore di appartenenza e gli accordi locali integrativi dello stesso per la zona nella quale si eseguono le lavorazioni,
- di aver ricevuto copia, di aver preso visione e di accettare integralmente il Piano di Coordinamento e Sicurezza nonché del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'APPALTATORE (ovvero del DVR) e di impegnarsi a redigere entro 10 giorni dall'autorizzazione al subappalto e comunque prima dell'ingresso in cantiere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che deve risultare CONGRUO al Piano Operativo di Sicurezza dell'APPALTATORE,
- è in possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni ed ha già fornito all'APPALTATORE tutta la documentazione necessaria alla segnalazione del contratto di subappalto,

Il SUBAPPALTATORE dovrà inviare alla STAZIONE APPALTANTE e all'APPALTATORE:

- i dati dell'impresa (sede legale e sede operativa, c.f., p.iva, dati del titolare dell'impresa, forma giuridica dell'impresa, indirizzo PEC, recapiti telefonici, posizioni previdenziali assicurative INPS – INAIL - CASSA EDILE),
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro il medesimo termine di sette giorni,
- i nominativi dei referenti dell'impresa con i relativi incarichi e contatti telefonici,
- il P.O.S. alla STAZIONE APPALTANTE e all'APPALTATORE,
- il certificato CCIAA (per i subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07, il certificato CCIAA della ditta subappaltatrice deve recante la "dicitura antimafia", integrato con l'indicazione del nominativo del Direttore Tecnico, ai fini della richiesta di informazioni antimafia - art. 10 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998),
- una dichiarazione:
  - sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023,
  - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa necessari all'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto (allegando la SOA o in alternativa la documentazione prevista dell'art. 28 comma 1 lettere a) b) c) del dell'allegato II-12 del D.Lgs. 36/2023),
  - che per le lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto, saranno garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal

contraente principale (APPALTATORE), inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (APPALTATORE),

- che non sussiste alcuna forma di controllo e di collegamento tra l'APPALTATORE e la Subappaltatrice a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, tra il SUBAPPALTATORE e l'affidatario di incarichi di progettazione all'interno dell'appalto, tra il SUBAPPALTATORE e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
- di aver preso visione dei documenti di contratto di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e aver adeguato il proprio piano aziendale al lavoro da eseguirsi,
- in merito alla regolarità contributiva (D.U.R.C.),
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) (rif. articolo 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023) rispetto a quanto concordato con l'APPALTATORE;
- in merito alla propria composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. n. 187 del 11 maggio 1991,
- in merito alla regolarità alle norme della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili,
- in merito all'impegno di accettare e conformarsi alle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. 159/2011.

L'APPALTATORE, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto originale di subappalto presso la STAZIONE APPALTANTE concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del subappalto

L'APPALTATORE sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i SUBAPPALTATORI operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli SUBAPPALTATORI compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'APPALTATORE. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto.

Il D.L./D.E.C. e il RUP, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il SUBAPPALTATORE dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le lavorazioni. Poiché sussiste la seguente responsabilità solidale in materia di trattamenti retributivi e contributivi, come previsto dall'art. 29 c. 2 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. (art. 1 c. 911 della Legge 296/2006 - art. 21 Legge n. 35/20112 di conversione del DL 5/2012 - art. 4 c. 31 della Legge n. 92/2012) sulla base delle citate norme, il SUBAPPALTATORE dovrà esibire e dimostrare prima ed al fine del pagamento dei singoli S.A.L., nonché dello svincolo della ritenuta prevista dal contratto (pena la sospensione dei relativi pagamenti) e comunque ancora su semplice richiesta dell'APPALTATORE, la regolarità riferita esclusivamente al periodo di esecuzione del contratto di subappalto nei seguenti ambiti:

- regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi mediante la regolarità del D.U.R.C.;
- regolarità retributiva.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la STAZIONE APPALTANTE rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti col SUBAPPALTATORE.

L'APPALTATORE solleva la STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa dei SUBAPPALTATORI o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni subappaltate.

L'APPALTATORE principale e il SUBAPPALTATORE sono in solido responsabili:

- della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
- in via esclusiva nei confronti della STAZIONE APPALTANTE,
- dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e dei contratti collettivi nazionale e territoriale da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le lavorazioni/prestazioni rese nell'ambito del subappalto,

Salvo i casi di cui all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'APPALTATORE, per essere liquidato, dovrà trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE anzitempo copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (con dimostrazione dell'avvenuto pagamento) fatti a sua volta al SUBAPPALTATORE o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. L'APPALTATORE corrisponde ai SUBAPPALTATORI anche i costi della sicurezza relativi alle lavorazioni/prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'APPALTATORE principale. Nei casi di cui all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il SUBAPPALTATORE o cottimista verrà liquidato previa dichiarazione da parte dell'APPALTATORE che il SUBAPPALTATORE ha eseguito l'appalto a regola d'arte e secondo quanto da progetto.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i SUBAPPALTATORI.

Il SUBAPPALTATORE è tenuto, per tramite dell'APPALTATORE, a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE, prima dell'inizio delle lavorazioni/prestazioni in subappalto: la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e copia del POS.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la STAZIONE APPALTANTE, di risolvere il contratto in danno dell'APPALTATORE, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 23**

#### **DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DELL'APPALTO**

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni (art. 3 Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023) dalla predetta stipula, previa convocazione dell'APPALTATORE.

E' facoltà della STAZIONE APPALTANTE procedere, in via d'urgenza, alla consegna dell'appalto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023; in tal caso il D.L./D.E.C. indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dell'appalto, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato (come previsto dalla documentazione progettuale) o in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili. In tal caso si

provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'APPALTATORE non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara per esecuzioni anticipate.

Il tempo utile per ultimare tutte le lavorazioni/prestazioni compresi nell'appalto è fissato in 285 (duecento ottantacinque) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni, **ovvero in 9,5 mesi, presumibilmente dal 15 febbraio 2025 al 26 novembre 2025.** L'APPALTATORE accetta ed è al corrente che non potrà eccepire o richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento per la variazione del cronoprogramma succitato.

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza delle giornate sfavorevoli (nella misura delle normali prescrizioni di andamento stagionale) nonché delle ferie contrattuali. Pertanto l'eventuale periodo di ferie dettato dalla concomitanza di ferie natalizie od estive non potrà essere oggetto di richiesta né di sospensioni né di proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. Il cronoprogramma, rappresentato mediante un diagramma di Gant, costituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la base di riferimento per la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza delle lavorazioni/prestazioni o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro e lo strumento per valutare e coordinare eventuali sovrapposizioni di attività diverse ed interferenti tra loro.

Nella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni dovranno avvenire su numero 1 (uno) turno giornalieri di otto ore.

L'APPALTATORE si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle lavorazioni/prestazioni che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavorazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della STAZIONE APPALTANTE oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dell'appalto e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Al fine di accelerare l'esecuzione dell'intervento, il R.U.P. potrà richiedere all'APPALTATORE, che dovrà impegnarsi a garantire, un'operatività integrativa anche al di fuori del normale orario di lavoro previa integrazione contrattuale, anche nella misura dell'importo in tal modo dovuto. Il D.L./D.E.C., sentito il R.U.P., potrà chiedere all'APPALTATORE di lavorare per turni continuativi e durante i giorni festivi o per periodi più brevi nell'arco della giornata o di notte per far rispettare le tempistiche previste dal presente Capitolato. Per tali lavorazioni/prestazioni straordinarie, ridotte e festive l'APPALTATORE non avrà diritto a maggiori compensi, restando ogni onere conseguente a carico dell'APPALTATORE.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'APPALTATORE deve trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dell'appalto se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione di accettazione del P.S.C.,
- il Piano Operativo di Sicurezza (ovvero il DVR)
- cauzione definitiva sotto forma di Fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in favore della STAZIONE APPALTANTE,
- polizza "CAR" ove prevista,
- polizza R.C.T..

La consegna viene effettuata dal D.L./D.E.C. previa presentazione dei seguenti documenti da parte dell'APPALTATORE:



- documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008,
- contenuto e tipologia della cartellonistica di cantiere.

Eventuali diverse valutazioni relative ai tempi di realizzazione saranno da concordare col D.L./D.E.C. solo in caso di condizioni atmosferiche non consone all'esecuzione dell'intervento.

La consegna dell'appalto deve avvenire con le modalità a tal fine indicate all'Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023.

Il R.U.P., comunicherà all'APPALTATORE il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dell'appalto. Se nel giorno fissato e comunicato l'APPALTATORE non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il D.L./D.E.C., fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della STAZIONE APPALTANTE di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle lavorazioni/prestazioni, l'APPALTATORE è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il D.L./D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni fornendo all'APPALTATORE tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla STAZIONE APPALTANTE, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

A seguito della consegna delle aree, l'APPALTATORE procederà alla installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all'approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni del D.L./D.E.C. senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori.

Le attività volte all'installazione del cantiere e della segnaletica non possono essere considerate, ai fini della determinazione dell'esatto giorno di inizio delle prestazioni, come inizio effettivo dell'appalto per la realizzazione delle opere ma semplicemente come attività complementare all'inizio dell'appalto.

L'APPALTATORE è tenuto inoltre a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE – prima dell'inizio del servizio – la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia di inizio attività agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici.

#### **Art. 24**

#### **INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L./D.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'APPALTATORE ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal D.L./D.E.C. o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'APPALTATORE comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'APPALTATORE e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'APPALTATORE e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla STAZIONE APPALTANTE, dal D.L./D.E.C., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la STAZIONE APPALTANTE, se l'APPALTATORE non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause succitate del presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dell'appalto, per la disapplicazione delle penali, nè per l'eventuale risoluzione del Contratto

#### **Art. 25**

### **PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e delle indicazioni di cui capitolato speciale d'appalto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dell'appalto, l'APPALTATORE predisporre e consegna al D.L./D.E.C. un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dell'appalto alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L./D.E.C., mediante apposizione di un visto. Il cronoprogramma dell'APPALTATORE dovrà evidenziare le interferenze tra le varie fasi delle lavorazioni; l'APPALTATORE dovrà inoltre predisporre le necessarie integrazioni al piano di sicurezza che dovrà tuttavia essere approvata dal D.L./D.E.C. e dal C.S.E..

Il programma dell'impresa dovrà essere trasmesso al D.E.C.: esso non vincola la STAZIONE APPALTANTE che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'APPALTATORE, ed ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento. La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà la facoltà alla STAZIONE APPALTANTE l'applicazione delle penali.

Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutati insindacabilmente dal D.E.C.

Il programma esecutivo delle lavorazioni/prestazioni dell'APPALTATORE può essere modificato o integrato dalla STAZIONE APPALTANTE, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle lavorazioni/prestazioni e in particolare:

- per il coordinamento con le lavorazioni/prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto,
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dell'appalto, purchè non imputabile ad inadempimenti o ritardi della STAZIONE APPALTANTE;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla STAZIONE APPALTANTE, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla STAZIONE APPALTANTE o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle lavorazioni/prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della STAZIONE APPALTANTE;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonchè collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo delle lavorazioni/prestazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori/servizio sono comunque eseguiti uniformandosi al cronoprogramma predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE e integrante al progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla STAZIONE APPALTANTE.

#### **Art. 26**

#### **CARTELLI DI CANTIERE**

E' onere dell'APPALTATORE, e pertanto compreso nelle spese generali e nell'appalto, la predisposizione ed esposizione in sito del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza (salvo diverse indicazioni da parte del D.L./D.E.C./R.U.P. in merito alle dimensioni, tipologia e colori), recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonchè, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Nel cartello di cantiere devono essere riportati almeno i riferimenti: della STAZIONE APPALTANTE, dell'APPALTATORE, del progettista, del D.L./D.E.C., del R.U.P., all'oggetto dell'appalto, all'importo dell'appalto, all'inizio dell'appalto, alla durata dell'appalto e la fine dello stesso, nonchè i riferimenti al contratto e di tutti gli operatori economici di cui all'art. 119 comma 13 del D. Lgs. 36/2023.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE.

Il cartello di cantiere deve inoltre indicare il numero di telefono cellulare di un responsabile del cantiere che lo renda reperibile h 24 per tutta la durata del cantiere in caso d'urgenza.

#### **Art. 27**

#### **DIREZIONE DELL'APPALTO, VIGILANZA, ORDINI DI SERVIZIO E CONTROLLI**

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini di servizio dati di volta in volta dal D.L./D.E.C.. L'APPALTATORE ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dal D.L./D.E.C. con Ordine di Servizio, comunque entro le 48 ore o entro diverso termine temporale disposto dal D.L./D.E.C. (se urgente), sia che riguardino il modo di esecuzione dell'appalto stesso, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, ovvero l'esecuzione di nuove lavorazioni da parte

dell'APPALTATORE; l'APPALTATORE ha comunque la facoltà di fare le sue osservazioni entro 48 ore dall'ordine ricevuto; scadute le 48 ore, senza che sia pervenuta alcuna osservazione in merito da parte dell'APPALTATORE, si intendono accettate le disposizioni del D.L./D.E.C. da parte dell'APPALTATORE. Deve essere cura dell'APPALTATORE procurarsi, in tal caso, entro le 48 ore successive all'ordine verbale, anche l'autorizzazione scritta, poiché tutti le lavorazioni/prestazioni e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non verranno contabilizzati.

In casi di urgenza l'APPALTATORE dovrà dare esecuzione immediata agli ordini dati dal D.L./D.E.C. anche verbalmente o telefonicamente.

Qualora l'APPALTATORE non ovvii alle negligenze e/o inadempimenti contestati ovvero non esegua gli ordini di servizio impartiti (anche verbali) e non faccia pervenire alla STAZIONE APPALTANTE / R.U.P. con le stesse modalità le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di 48 ore dal ricevimento della comunicazione (anche verbale) e/o ordine di servizio (anche verbale) del D.L./D.E.C. o della STAZIONE APPALTANTE, il D.L./D.E.C. o la STAZIONE APPALTANTE diffiderà l'APPALTATORE ad eseguire l'ordine di servizio dando tempo altre 24 ore; non trovando riscontro anche alla diffida impartita, la STAZIONE APPALTANTE provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni/prestazioni non correttamente eseguite e/o impartite, con spese a carico della ditta inadempiente. L'invio di due diffide nel corso dell'esecuzione dell'appalto costituirà facoltà per la STAZIONE APPALTANTE per la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ambito delle sue competenze il D.L./D.E.C., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023, impartirà disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio, redatti in doppio esemplare firmati dallo stesso D.L./D.E.C. e vistati dal RUP. In caso di urgenza, il D.L./D.E.C. può impartire ordini di servizio verbali ai quali l'APPALTATORE dovrà uniformarsi immediatamente.

I citati ordini di servizio, sono inviati all'APPALTATORE, che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. L'APPALTATORE è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute negli stessi ordini di servizio.

Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal D.L./D.E.C..

Eventuali sospensioni delle lavorazioni/prestazioni disposte dal D.L./D.E.C. su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dello stesso appalto; le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

## **Art. 28**

### **ISPEZIONI E VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE**

Il D.L./D.E.C. e/o direttamente la stessa STAZIONE APPALTANTE possono effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi per accertare la conformità delle lavorazioni/prestazioni alle prescrizioni contrattuali nonché di rispondenza dell'esecuzione a perfetta regola d'arte. E' discrezione del D.L./D.E.C. o della stessa STAZIONE APPALTANTE chiamare il responsabile della commessa per un contraddittorio durante il sopralluogo.

I controlli e le verifiche eseguite dal R.U.P. e dal D.L./D.E.C. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'APPALTATORE per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'APPALTATORE, né alcuna preclusione in capo alla STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

## **Art. 29**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E QUALITA' DEI MATERIALI**

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie.

Prima dell'esecuzione delle lavorazioni, l'APPALTATORE dovrà consegnare al D.L./D.E.C., con congruo anticipo, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, i certificati di qualità e di conformità. I materiali prima della posa dovranno essere accettati dal D.L./D.E.C. (art. 4 allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023). Sarà onere dell'APPALTATORE predisporre un piano di accettazione dei materiali, costituito dall'elenco di tutti i materiali da introdurre in cantiere per l'esecuzione dell'opera, dalla tempistica di arrivo delle forniture e da tutti i certificati necessari e richiesti dalle norme vigenti. Il D.L./D.E.C., dopo aver preso visione dei certificati di qualità e di conformità, si accerterà della rispondenza delle caratteristiche dei materiali o dei prodotti proposti per l'impiego alle prescrizioni date dalle vigenti leggi, disponendo ove ritenuto necessario anche a prove di controllo preventivo in laboratorio. Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi dalle prescrizioni stabilite dalle vigenti normativa si darà luogo alle necessarie variazioni dei materiali. Nel caso in cui il D.L./D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'APPALTATORE dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso APPALTATORE e senza addebito alla STAZIONE APPALTANTE.

L'accettazione dei materiali da parte del D.L./D.E.C., nonché i controlli e le verifiche eseguite dal D.L./D.E.C. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'APPALTATORE per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'APPALTATORE stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'APPALTATORE, né alcuna preclusione in capo alla STAZIONE APPALTANTE.

Il D.L./D.E.C. provvede al prelievo dei materiali da campionare e redige apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio sulle prove dei materiali riporta espresso riferimento a detto verbale; l'APPALTATORE sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente, alle prove ed esame dei materiali impiegati o da impiegare; i campioni verranno prelevati in contraddittorio (riportando: la data ed il luogo in cui viene effettuato il prelievo, unitamente alle condizioni meteo; l'identificazione della STAZIONE APPALTANTE e del cantiere di riferimento; il nominativo del D.L./D.E.C.; il nominativo dei tecnici dell'APPALTATORE presenti alle operazioni di prelievo). Le diverse prove ed esami sui campioni saranno compiute presso laboratori indicati dal D.L./D.E.C.. In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di controllo di cui sopra, il D.L./D.E.C. o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e le conseguenti relative spese saranno poste a carico dell'APPALTATORE. L'APPALTATORE dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L./D.E.C. accerti eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

l'APPALTATORE dovrà provvedere, a tutta sua cura e spesa, ad eventuali rifacimenti, riprese e ritocchi, qualora a giudizio insindacabile del D.L./D.E.C. venissero riscontrate esecuzioni non conformi al progetto.

L'APPALTATORE deve essere perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell'appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

#### **Smaltimento rifiuti**

Qualora, nello smaltimento delle lavorazioni/prestazioni dedotte in appalto, l' APPALTATORE produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a propria cura e spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale.

Nel caso l' APPALTATORE provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta, trasporto e recupero/smaltimento – ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprenderne l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

Parimenti, qualora l' APPALTATORE si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. E' fatto d'obbligo per l' APPALTATORE di comunicare tempestivamente alla STAZIONE APPALTANTE eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

La STAZIONE APPALTANTE, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull' APPALTATORE. E' fatto obbligo all' APPALTATORE di consentire l'attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica dei F.I.R.

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

Nell'esecuzione del servizio l'APPALTATORE dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali lavorazioni. Per tutte quelle lavorazioni non normate nel presente Capitolato, l' APPALTATORE dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla D.E.C. all'atto esecutivo.

L' APPALTATORE deve essere perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere conformi alla vigente normativa di settore e perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui saranno impiegati; dovranno essere inoltre tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni evitando anche inquinamenti sia acustici sia ambientali; dovranno ad esempio essere regolarmente verificati i fumi di scarico delle varie macchine operatrici utilizzate e controllati ed eventualmente revisionati sia gli impianti oleodinamici/idraulici che tutti gli altri organi meccanici al fine di evitare perdite accidentali di olio che vadano ad interessare le zone di intervento.

L' APPALTATORE, nell'esecuzione del servizio, dovrà assicurare la circolazione pedonale e quella veicolare che si rendesse necessaria all'interno del cantiere. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzione, ecc.) e all'opposizione di tutta la segnaletica sia diurna che notturna per rendere sicura la circolazione.

Ultimate le opere l' APPALTATORE dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in ripristino, in modo che nessun pregiudizio o alterazione, anche solo estetico e di decoro derivi in dipendenza dell'intervento eseguito.

I servizi da effettuarsi nelle aree a verde di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguiti fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del D.E.C., con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.

I servizi da attuarsi presso le aree a verde di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguiti in assenza di fruitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del D.E.C., con i relativi gestori.

I servizi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

Nel caso in cui l' APPALTATORE venisse a conoscenza di danni a cose e/o persone nell'ambito del servizio non imputabili all' APPALTATORE stessa, l' APPALTATORE dovrà comunque darne notizia al D.E.C. e/o al RUP.

### **MODALITA' OPERATIVE GENERALI:**

#### **RESIDUI DELLE LAVORAZIONI E RIFIUTI**

Tutte le operazioni di sfalcio dell'erba e manutenzione di aiuole dovranno essere precedute da un intervento di pulizia consistente nell'asportazione di carta, plastica, bottigliette di vetro, lattine, ecc., al fine di evitare che le stesse vengano sminuzzate dalle macchine durante l'esecuzione del taglio; le squadre dell' APPALTATORE dovranno pertanto essere munite, quotidianamente, di appositi sacchi per la raccolta dei rifiuti. In caso di ritrovamento di rifiuti "ingombranti", l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione alla Stazione appaltante affinché la stessa possa inviare in sito l'operatore incaricato dell'attività di raccolta rifiuti.

L' APPALTATORE deve inoltre provvedere alla rimozione dei rifiuti risultanti dagli scarti di lavorazione, avendo cura di pulire eventuali residui presenti su bordi stradali, percorsi pedonali ecc., al fine di garantire agli utenti (sia pedoni che conducenti di veicoli in genere) un piano libero da qualsivoglia tipologia di scarto, riconducibile agli interventi espletati.

Per ogni tipologia di servizio svolto la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata lavorativa evitando pertanto di abbandonare nei luoghi pubblici i residui delle lavorazioni.

Per quanto riguarda lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali il costo rimane a carico dell' APPALTATORE.

Tutti i rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti secondo le normative vigenti, eventualmente presentando al D.E.C. copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l' APPALTATORE risulti come produttrice dei rifiuti.

#### **ADACQUAMENTO**

La Stazione Appaltante fornirà gratuitamente la presa d'acqua all' APPALTATORE presso la Delegazione Comunale di Via Maia a Bibione. Qualora questa non fosse disponibile, l' APPALTATORE si approvviglierà con mezzi propri.

L' APPALTATORE dovrà garantire il servizio di annaffiatura in tutte le aiuole fiorite come nelle singole schede di lavorazione.

Laddove è presente l'impianto di irrigazione, l'APPALTATORE ha l'onere di attivare il sistema irrigante nelle prime ore del mattino, nonché di verificare quotidianamente il funzionamento dell'impianto e di segnalare con la massima tempestività alla Stazione Appaltante eventuali anomalie e/o rotture.

#### **TAGLIO ERBA**

Il taglio dell'erba deve avere un taglio perfetto, livellato e netto sulla foglia o sul colmo delle essenze prative.

Il taglio va esteso anche alla rifilatura dei bordi di eventuali aiuole, pavimentazioni, pozzetti, griglie, recinzioni, arredi e manufatti in genere presenti sui tappeti erbosi.

Tutti i marciapiedi contigui alle zone di taglio devono essere rifilati, ad ogni taglio, dall'erba cresciuta sopra o sotto i cordoli. L'uso di decespugliatore a filo all'interno dell'area di rispetto di un esemplare arboreo non deve recare danni al colletto dell'alberatura o agli eventuali tubi e, impianti e manufatti di irrigazione presenti.

L'uso di decespugliatore a filo all'interno dell'area di rispetto di un esemplare arboreo non deve recare danni al colletto dell'alberatura o agli eventuali tubi e, impianti e manufatti di irrigazione presenti.

#### **POTATURA SIEPI E ARBUSTI**

Per gli arbusti e siepi radicate nelle aree verdi, le operazioni consistono nella potatura della vegetazione dell'anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati con l'utilizzo di forbicione, forbici e tosasiepi a motore.

Gli arbusti dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni del D.E.C., tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di fioritura. In caso di formazioni coese è importante che le stesse mantengano una forma compatta, ben definita negli spazi, piena di vegetazione, e pulita da infestanti o trovanti. Per gli arbusti tappezzanti a gruppo deve essere eseguita una periodica potatura di mantenimento allo scopo di contenere lo sviluppo in altezza delle piante e di stimolare la produzione di nuove gemme. Se l'arbusto deve avere una forma compatta e scolpita, si opererà in tal senso, se invece si dovrà esaltare la fioritura si opererà in maniera diversa. Verrà altresì eseguito un contenimento laterale della vegetazione secondo le esigenze del luogo e in funzione delle esigenze di transito pedonale e/o veicolare.

Le siepi dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa. La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. Il D.E.C. si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità.

I tagli devono essere sempre netti e privi di slabbrature del legno, senza produzione di monconi e rispettando la corretta altezza di taglio al fine di restituire una pianta potata a regola d'arte.

In caso di rose arbustive si prevede l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere le aiuole di rose arbustive nelle migliori condizioni di decoro, di aspetto, di sviluppo e dimensione delle piante, in funzione delle caratteristiche delle cultivar e alle condizioni del luogo.

#### - POTATURE ALBERI

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in maniera rigorosamente conforme al portamento, all'individualità per struttura, forma, patologia, attività biologica, ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall'APPALTATORE ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.

La potatura dovrà tenere conto della mondata del secco, integrata dall'eliminazione di quei rami malformati, feriti o malati (in quest'ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni previste dal caso come specificato dal regolamento fitosanitario regionale), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in particolar modo al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull'intera pianta, dalla base alla chioma a prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento). Dovrà essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantità possibile di vegetazione, riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio.

Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovrà essere effettuato parallelamente al tronco senza intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.

Per la potatura di una branca curva si dovrà far riferimento all'angolo finale formato dalla piega con il bordo del tronco.

Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcilla, dovranno essere evitati tagli troppo rasenti o troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.

La potatura di una branca morta si dovrà avere l'accortezza di tagliarla al limite dell'anello cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.

Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovrà effettuare il "taglio di ritorno" che consiste nel tagliare all'ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un tiralinfa.

Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti:

- incisione sotto la branca da eliminare, più distante dal punto di taglio definitivo,
- asportazione completa della branca fino al punto di incisione,
- eliminazione dell'ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.

E' da evitare nel modo più assoluto il capitozzo.

E' da escludersi ogni tipo di "scalvatura", cioè qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco, effettuata non rispettando l'anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli sopracitati salvo casi in cui



si rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicati al D.E.C. prima dell'esecuzione dell'intervento, e concordati con lo stesso.

I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del "taglio di ritorno" ossia appena al di sopra di un ramo ben robusto e ben orientato che fungerà da nuova cima; i tagli dovranno essere inclinati dall'alto verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta verso sud, evitando nel modo più assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi dovrà presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovrà risultare quasi aderente alla piega del collare della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la corteccia dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature.

Il D.E.C. si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal taglio, di richiedere all' APPALTATORE di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le prescrizioni della Ditta produttrice del prodotto) per impedire l'attacco di agenti patogeni. Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere approvati dallo stesso prima dell'inizio dei servizi.

Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.

In caso di fitopatie in atto tale precauzione andrà sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami della stessa pianta.

Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura rispettando l'anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione della parte inferiore della pianta.

La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno assunto uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la vegetazione troppo fitta, pesante ed eccessivamente spostata all'estremità e ridurre quindi l'effetto vela. Ha anche lo scopo di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel caso in cui il punto di inserzione sia compromesso o per la presenza di particolari anomalie lungo l'asse della branca stessa (cavità, fessurazioni, ecc.), così da ridurre il rischio di rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua mediante l'esecuzione di tagli di diradamento dei rami fino all'intersezione di una branca più piccola (tecnica del taglio di ritorno). Si dovrà, comunque, cercare di lasciare all'albero una forma più naturale possibile e, per non provocare l'emissione di ricacci indesiderati, si dovrà evitare che la riduzione complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del complesso della chioma.

Per potatura di contenimento è da intendersi quella potatura effettuata per l'alzatura del primo palco, mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, secondo le modalità sopra descritte.

Per rimonda del secco si intende l'insieme delle operazioni consistenti nell'eliminazione di tutte le parti secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensioni. Comprende anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e l'eliminazione dei ricacci eventualmente presenti sul tronco.

Sarà cura dell' APPALTATORE, all'avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla presenza del D.E.C., opportune "piante campione" da considerare a modello per l'esecuzione delle potature. A tal fine, dovrà concordare, con almeno un giorno lavorativo di preavviso, il giorno di esecuzione di tale modello.

Per ogni tipologia di servizio riguardante interventi di mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione ecc, la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata evitando pertanto di abbandonare nei luoghi pubblici i residui delle lavorazioni.

#### - ABBATTIMENTO DI ALBERI, RIMOZIONE DI CEPPAIE E RIMOZIONE EVENTUALI ALBERI CADUTI

L'abbattimento dovrà eseguirsi con modalità da concordare con il D.E.C. tali da garantire l'incolumità pubblica e la tutela a cose e persone e secondo le vigenti norme in materia di apertura cantieri stradali. Prima di procedere all'abbattimento l' APPALTATORE dovrà documentare, per tramite di tecnico abilitato, lo stato fitosanitario e biomeccanico dell'albero con particolare riferimento ai sintomi e danni aventi conseguenze sulla stabilità dell'albero stesso.

Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:

- operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi,
- operazioni con macchina fresaceppi,

- nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi chimici tipo calce viva, glyphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sarà necessario eseguire il taglio al piede almeno 15 cm sotto il suolo.

Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, rimuovendo tutte le risulite prodotte, e dovrà essere riformato il prato nel caso in cui il D.E.C. decidesse di non mettere a dimora una nuova alberatura.

Nel caso in cui occorra rimuovere alberi caduti a seguito di eventi atmosferici o per qualunque altra causa naturale, la Stazione Appaltante provvederà a liquidare l'intervento di rimozione allo stesso prezzo di un intervento di abbattimento a cui dovrà seguire la rimozione della ceppaia, anche se si richieda un intervento in urgenza, ed i relativi costi di smaltimento saranno comunque a carico dell'Operatore Economico.

In caso di abbattimento o di rimozione di alberi caduti, l' APPALTATORE è obbligato a provvedere alla rimozione e devitalizzazione della ceppaia (tranne nei casi che saranno indicati dal D.E.C.), entro 72 ore dall'intervento di abbattimento o di rimozione effettuato.

#### - CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DI FONDO DEL TERRENO – IMPIEGO DI FITOFARMACI E DISERBANTI

Dopo aver eseguito le lavorazioni preliminari di vangatura e lavorazione del terreno, l' APPALTATORE dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti.

Nel caso di concimazione di piante radicate in vasi o fioriere bisognerà utilizzare concimi a lenta cessione o, meglio, a cessione controllata, indicati od approvati dalla D.E.C.; tali concimi cedono gradatamente al terreno, nel corso del tempo, gli elementi nutritivi di cui sono dotati.

Nel caso di alberi, il fertilizzante dovrà essere distribuito in prossimità delle radici mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno, o con altre tecniche, e potrà essere integrato con l'aggiunta di prodotti ormonici stimolanti l'attività radicale.

Si potranno utilizzare anche miscele di concimi chimici ed organici già presenti in commercio; in ogni caso l' APPALTATORE è tenuto a dimostrare al D.E.C. la conformità del prodotto utilizzato alle vigenti normative in materia.

Sono a carico dell' APPALTATORE tutte le forniture nelle quantità e tipologie richieste dalla D.E.C. nonché gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulite presso centri o discariche autorizzate.

Oltre alla concimazione di fondo l' APPALTATORE dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi idonei per quanto attiene solubilità e pronta assimilazione degli elementi, tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione deve risultare, ad ultimazione dei servizi, a densità uniforme, senza vuoti o radure.

#### - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI

Prima di effettuare qualsiasi scavo, l' APPALTATORE è tenuto ad effettuare le necessarie indagini conoscitive sui sottoservizi.

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

- buca Tipo A (per piante arboree) cm. 100x100x100,
- buca Tipo B (per grandi arbusti e cespugli) cm. 70x70x70,
- buca Tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante cm. 40x40x40 tappezzanti),
- buca Tipo D (per piante erbacee perenni) cm. 30x30x30,
- buca Tipo E (alberature ed esemplari) cm. 150x150x100.

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.

Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti danneggiate e non deve essere effettuato per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su eventuale preesistente tappeto erboso, l'APPALTATORE è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse.

Il materiale dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dall'APPALTATORE dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'APPALTATORE dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere affinché lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno, l'APPALTATORE provvederà a predisporre idonei drenaggi.

#### - APPORTO DI TERRA DI COLTIVO

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'APPALTATORE dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione; in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di almeno cm. 20 per i prati e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

#### - PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRATI

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'APPALTATORE dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate l'APPALTATORE dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere e smaltiti.

#### - MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI

Prima della piantagione, l'APPALTATORE dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o sulle radici delle diverse specie vegetali. Sul fondo della buca dovrà essere steso uno strato di almeno 10 cm di buona terra vegetale finemente sminuzzata proveniente dallo scavo eventualmente miscelata con torba e ammendante organico.

Le piante, una volta assestato il terreno, si dovranno trovare ad una quota superiore al piano medio per almeno 10 cm. Il colletto non dovrà in nessun caso essere interrato.

Non sono accettabili condizioni di ristagno in prossimità alle aree di piantagione. In caso contrario l'APPALTATORE dovrà provvedere a proprie spese alla costruzione di adeguati sistemi drenanti da concordare con la D.E.C.

Nei casi di messa a dimora in zolla, l'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche di imballo in eccesso. La zolla dovrà essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e le siepi di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.

Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta prima dell'esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato. L' APPALTATORE è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente.

Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno e dovrà essere provvista di apposito tappo per consentire le operazioni di irrigazione periodica.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

- MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI, BIENNALI E ANNUALI, E DELLE PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante. L' APPALTATORE è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.

- SEMINA DEI TAPPETI ERBOSI

La semina da effettuarsi sempre in giornata senza vento a spaglio, dovrà prevedere più "distribuzioni" per gruppi di semi di volume e peso simili, mescolati fra loro.

La copertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezzature meccaniche.

Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere l'uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi.

Dopo la semina, l'area sarà rullata uniformemente. terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato e opportunamente delimitato da una rete per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie.

Un'altra irrigazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.

- IRRIGAZIONI POST-IMPIANTO

Faranno seguito abbondanti irrigazioni in modo da saturare in profondità l'area di messa a dimora e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

La frequenza, le dosi e le modalità d'irrigazione post-impianto dovranno avvenire in maniera adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle condizioni agronomiche ed alle esigenze delle piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della pianta.

La morte di piante per mancanza di adeguate cure post-impianto nelle prime fasi di sviluppo vegetativo impone all' APPALTATORE l'immediata sostituzione della pianta nel periodo di piantagione utile successivo.

- GARANZIA DI ATTECCIMENTO

L' APPALTATORE si impegna a fornire garanzia di attecchimento del 100% per:

- tutte le essenze arboree ed arbustive messe a dimora fornite e messe a dimora;
- per la nuova formazione di tappeti erbosi,

per un periodo avente termine alla seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del periodo di durata della manutenzione, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell'impianto. Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura - bagnamenti - diserbi - sistemazione dei pali tutori - sistemazione del bacino di piantamento - eventuali fertirrigazioni - controllo delle patologie), sarà a completo carico della APPALTATORE.

L' APPALTATORE è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa, sia al termine della seconda stagione vegetativa per un massimo di DUE sostituzioni per pianta od albero con piante aventi caratteristiche identiche (oltre a quella di impianto). La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura dell' APPALTATORE, la quale dovrà rendersi direttamente garante del materiale fornito senza che ne derivi alcun onere a carico della Stazione Appaltante. La garanzia sarà così articolata nelle seguenti fasi:

- garanzia relativa alla fornitura e messa a dimora con riferimento a patologie o vizi non riscontrabili immediatamente all'atto della consegna, ma che dovessero insorgere prima del verbale di accertamento e danni subiti nel corso dell'espianto, del trasporto o dello scarico. In tal caso l'aggiudicatario dovrà sostituire la fornitura con altra identica o diversa, ma di pari importo, entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla STAZIONE APPALTANTE;
- garanzia relativa al periodo di manutenzione, con riferimento alle piante che non risultano attecchite al termine di ogni stagione vegetativa successiva alla messa a dimora al momento della redazione del verbale di accertamento dell'attecchimento. In caso di morte o di grave insufficienza vegetativa dei soggetti, l'affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla loro sostituzione con piante con caratteristiche identiche alla fornitura originaria.

Durante il periodo di garanzia l' APPALTATORE è tenuto alla manutenzione delle piante da effettuarsi attraverso potature di formazione, corretto posizionamento e tensionamento dei legacci che fissano i tutori al tronco collocandoli sul fusto verso il basso ad almeno 10 cm di distanza rispetto alla posizione iniziale, o tensionamento dei cavi di sostegno posti alla base della zolla nel caso di ancoraggio sotterraneo, diserbo chimico e/o manuale della zona pacciamata alla base del fusto ed ogni altro eventuale intervento atto a garantire il corretto sviluppo degli alberi posti a dimora."

Nel caso gli interventi non vengano eseguiti o mal eseguiti nelle modalità e tempi stabiliti senza giusto motivo la D.L./D.E.C. provvederà direttamente a spese dell' APPALTATORE.

Sono a carico dell' APPALTATORE: l'eliminazione e l'allontanamento dei vegetali morti (incluso l'apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora.

Le piante che presentano lievi difetti o lievi difformità potranno essere accettate dalla D.L./D.E.C. salvo rivalutazione dei prezzi.

Per le piante erbacee da fiore, gli arbusti da fiore e graminacee e gli arbusti la garanzia di attecchimento coincide con la durata dell'appalto. **Nel caso della messa a dimora di alberi, l' APPALTATORE deve garantire l'attecchimento per un anno dalla ultimazione dell'appalto.**

#### - CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE

È competenza dell' APPALTATORE controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici mantenute provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con il D.E.C.. In particolare, a parità di efficacia, si dovrà scegliere un PF (prodotto fitosanitario) poco tossico per l'uomo, selettivo per gli organismi utili e a basso impatto ambientale. Per operare al meglio si deve, inoltre, tenere conto:

- dell'avversità da combattere e della sua fase di sviluppo;
- dello stadio di sviluppo delle piante da difendere e della loro sensibilità all'avversità da contenere;
- delle proprietà intrinseche dei PF, ovvero:
  - spettro d'azione (specifico, a largo raggio d'azione);
  - selettività nei confronti degli organismi utili (ad esempio insetti e acari utili predatori o parassitoidi di insetti e acari dannosi);
  - modalità d'azione nei confronti delle avversità (per i fungicidi: preventiva, curativa, eradicante; per gli insetticidi: contatto, ingestione, asfissia);

- capacità di penetrazione e traslocazione all'interno dei tessuti vegetali (copertura, citotropico, sistemico).

I trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale abilitato secondo le norme vigenti. Personale che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni di specificate normative in materia riferite all'ambiente urbano e ottenendo le necessarie autorizzazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni minime per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, all'informazione preventiva e alle comunicazioni obbligatorie indicate nella D.G.R.V. n. 1082 del 30 luglio 2019.

I prodotti da utilizzare andranno concordati con il D.E.C. e utilizzati solo nei periodi consentiti e fuori dai siti individuati aree vulnerabili dal regolamento comunale.

#### - ESTIRPAZIONE INFESTANTI

L'intervento consiste nell'estirpazione manuale con l'uso di adeguati attrezzi e/o con acido acetico e acido pelargonico delle erbe infestanti presso tutte le cordonate stradali, i marciapiedi, le caditoie, le bocche di lupo presenti in area pubblica e indicate in elenco.

L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata facendo attenzione a non danneggiare la massiciata sottostante al brecciolo e le pavimentazioni presenti. Le cordonate stradali dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente anche al livello della zanella.

Si effettuerà pertanto la gestione e manutenzione con eliminazione delle infestanti erbacee od arbustive di marciapiedi, recinzioni, caditoie, bocche di lupo, e/o cordonate, vialetti in ghiaia, luoghi incolti, piazzali inghiaati o bitumati, ecc. presenti in area pubblica da effettuarsi per un minimo di n. 4 interventi su tutte le aree di intervento previste in appalto e loro pertinenze (sia a misura che a corpo), secondo le disposizioni del D.E.C., che si riserva di far effettuare interventi mirati ogni qualvolta necessitino al fine dell'effetto decorativo, mediante DISERBO MECCANICO E/O FISICO con le seguenti lavorazioni:

- estirpazione manuale con l'uso di adeguati mezzi e attrezzature o con la tecnica del pirodiserbo delle erbe infestanti presso tutte le cordonate stradali, i marciapiedi, le caditoie, le bocche di lupo presenti in area pubblica e indicate in elenco, da effettuarsi per un minimo di n. 5 interventi.
- accurata estirpazione delle erbe infestanti da effettuarsi a perfetta regola d'arte, facendo attenzione a non danneggiare le pavimentazioni ed eventuali recinzioni e/o manufatti presenti nell'area di intervento; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia delle cordonate stradali;
- rifinitura sui marciapiedi, caditoie/bocche di lupo, e/o cordonate con decespugliatore o altro mezzo ritenuto idoneo e relativa pulizia, il tutto a perfetta regola d'arte.

Sulla base del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai sensi della D.G.R.V. n. 1082 del 30 luglio 2019 adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30.09.2019 è stabilito che l'utilizzo del mezzo chimico è ammesso solo all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e secondo la programmazione degli interventi, ad esclusione delle aree individuate frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili.

Qualora si renda comunque necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere preventivamente autorizzati dalla D.E.C. e scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del P.A.N. (Piano di Azione Nazionale ai sensi del D.M. del 22.01.2014). Si rimanda al citato regolamento comunale in merito all'informazione preventiva alla popolazione e alle disposizioni al riguardo. EVENTUALI INTERVENTI DI DISERBO CHIMICO dovranno essere preventivamente autorizzati dal D.E.C. e rispettare le prescrizioni di cui alla D.G.R.V. n. 1082 del 30 luglio 2019, che vieta – tra l'altro - l'impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore di 30 metri nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ovvero: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Nel caso di utilizzo del prodotto chimico (vedasi riferimento all'acido acetico o all'acido pelargonico), è da intendersi compensata nella voce di computo anche il successivo decespugliamento del secco con decespugliatore e la relativa pulizia dei materiali di scarto.

Tutti i prodotti di risulta di origine vegetale, una volta ottenuto il disseccamento delle erbe infestanti, dovranno essere prontamente raccolti ed asportati alle apposite aree di stoccaggio a carico dell' APPALTATORE.

Lo smaltimento dei prodotti di risulta di origine vegetale, degli imballaggi e di qualsiasi altra tipologia di rifiuto derivante dagli interventi effettuati con disseccante e/o con altri eventuali fitofarmaci dovrà essere effettuato con oneri a carico dell' APPALTATORE nel rispetto della normativa del settore vigente.

Il Regolamento comunale stabilisce, inoltre, che **“NELLA LOCALITÀ DI BIBIONE, VISTA L'ABBONDANTE PRESENZA DI POPOLAZIONE, TURISTI E DELLE ATTIVITÀ INDOTTE CONNESSE ALLA STAGIONE TURISTICA ESTIVA, OLTRE ALLE AREE ELENCAE ED INDIVIDUATE DA CARTOGRAFIA, VIGE IL DIVIETO DI UTILIZZO DEL MEZZO CHIMICO SU TUTTA LA LOCALITÀ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 MAGGIO ED IL 15 SETTEMBRE**; nel restante periodo dell'anno l'utilizzo del mezzo chimico può essere utilizzato all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e secondo la programmazione degli interventi, ad esclusione delle aree individuate in cartografia frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili.

L' APPALTATORE dovrà presentare all'Amministrazione, le schede tecniche e di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare.

Sono individuate in località Bibione le seguenti aree dove il mezzo chimico è sempre vietato:

**ZONA ISTRIANI:**

- Aree circostanti al Cimitero di Bibione sito in via Capodistria.

**BIBIONE CENTRO:**

- passeggiata lungo Via Terra,
- parco in Via Argo incrocio con Via Maia,
- area pertinenziale al centro tennistico in Via Cellina,
- area verde lungo Via Baseleghe (lato sud) tra Via Maia e Via Egeria;
- parco a sud di Via Saturno tra Via Perseo e Via Regolo
- area verde tra Via Capricorno Est e Via Capricorno Ovest,
- area verde ricompresa tra Via Orsa Maggiore, Via Ariete, Via del Toro e Via delle Colonie,
- area pertinenziale al pronto soccorso in Via Maia e alla stazione dei Carabinieri
- Parco Ricetto/Tola sito tra via Andromeda e via Valgrande intersezione con Via degli Orti,
- aree pertinenziali al plesso scolastico (elementari e medie),
- aree pertinenziali alla delegazione Comunale,
- area pertinenziali allo Stadio di Bibione,
- aiuole alberate di Via della Luna,
- aiuole della passeggiata ciclo pedonale lungo la duna difesa fronte mare dal faro fino a Via della Laguna,
- area Verde tra le Terme e l'Hotel SAVOY e il complesso “Residenza delle Terme”,
- area pertinenziale alla Chiesa in Via della Vega,
- parco al Donatore site in Via della Vega,
- area pertinenziale alla Scuola Materna Bibione tra via delle Nebulose e Via delle Comete intersezione con Via Auriga,

**LIDO DEL SOLE:**

- area pertinenziale della Chiesa in Via Puccini,
- area verde a nord di Via Puccini, tra Via Spontini e Via Leoncavallo,
- area verde tra Via Mozart, Viale Parco dei Pini, Via Puccini e Viale Italia,

**BIBIONE PINEDA:**

- area pertinenziale della Chiesa in via Passeggiata dei Pini,
- parco pubblico a sud di Viale dei Ginepri tra Via dei Gelsomini e Via degli Agavi,

- area pertinenziale al pronto soccorso in Viale dei Ginepri.

Qualora autorizzati dalla Stazione Appaltante durante i trattamenti di diserbo chimico si dovranno utilizzare pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori muniti di apposita campana di protezione, onde evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto e la possibilità di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di intervento, siano dette essenze pubbliche che private.

Tutti i prodotti di risulta di origine vegetale derivanti dal trattamento di diserbo, una volta ottenuto il disseccamento delle erbe infestanti, dovranno essere prontamente raccolti ed trasportati a discarica.

Lo smaltimento dei prodotti di risulta dal trattamento di diserbo, sia di origine vegetale, che degli imballaggi e di qualsiasi altra tipologia di rifiuto derivante dagli interventi effettuati con dissecante e/o con altri eventuali fitofarmaci dovrà essere effettuato con oneri a carico della ditta appaltatrice nel rispetto della normativa di settore vigente.

## **MATERIALI:**

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalle certificazioni ed etichettature eventualmente previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria; lo stesso dicasi per passaporti, certificati di provenienza, schede tecniche fornite dal produttore, prove sperimentali documentate e simili. L'impresa ha l'obbligo di dimostrare la provenienza delle forniture con la necessaria documentazione esibendo, se richieste, bolle di accompagnamento e simili. L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese tutte le forniture non ritenute conformi dalla Direzione del Servizio e tutte le forniture che si siano alterate per qualsiasi causa dopo l'introduzione in cantiere.

### **- TERRENO DI COLTIVO DI RIPORTO**

L' APPALTATORE ha l'obbligo di dichiarare alla D.E.C. il luogo di provenienza del terreno e di fornire un campione rappresentativo.

La terra di coltivo deve provenire dagli strati superficiali entro i primi 50/70 cm dopo aver rimosso l'eventuale vegetazione presente (manto erboso, foglie, ecc...) per i primi 3-5 cm.

In linea generale il terreno di riporto non deve essere difforme nella tessitura dal terreno dell'area di intervento, tranne dove venga specificatamente indicato dal progetto.

Il terreno di coltivo, se non diversamente specificato in progetto o dalla D.E.C., dovrà avere una tessitura definita come "medio impasto" o "sabbioso-limoso" ed avere le seguenti caratteristiche:

- contenuto di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) assente o comunque inferiore al 10 % (in volume),
- contenuto di argilla (particelle con diametro inferiore a 0.002 mm) comunque inferiore al 20 % (in volume),
- pH compreso tra 6 e 7,8,
- Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco),
- Calcare totale inferiore al 5%,
- Ridotta presenza di sementi, rizomi di erbe infestanti.

Il terreno di coltivo può essere corretto nella tessitura con sabbia silicea lavata o con inerti vulcanici (lapillo e pomice).

### **- SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE**

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Tra i substrati più utilizzati si ricordano torbe, terricci, compost, pomici, pozzolane, lave e lapilli, sabbie ecc.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati.

### **- CONCIMI MINERALI ED ORGANICI**



I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

- AMMENDANTI E CORRETTIVI

Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale, minerale od organica, o sintetica capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, e meccaniche di un terreno.

Col termine "ammendanti" si indicano quei materiali in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno; in questo caso il termine "fisiche" è usato nella sua più ampia accezione comprendendo gli aspetti relativi alla "struttura" del terreno. Tra gli ammendanti sono da preferire quelli naturali che hanno un titolo di azoto (N) inferiore al 3% e non arricchiti chimicamente.

Col termine "correttivi" si indicano quei materiali capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno con particolare riferimento al pH.

- PACCIAMATURA

Col termine pacciamatura si intende una copertura del terreno con diversi scopi (controllo infestanti, riduzione evapotraspirazione, regolazione termica, ecc...). La pacciamatura può essere costituita da teli pacciamanti composti da materiali naturali e/o di sintesi e da materiale pacciamante sfuso.

Il materiale pacciamante sfuso può essere utilizzato sia per coprire il telo pacciamante sia come unico elemento pacciamante.

Sono da considerare i seguenti materiali:

- Granulati di Lapillo vulcanico 8/12 mm di colore ocra.
- Ciottoli o granulati di marmo di pezzatura grossa (25/40 mm), media (12/25 mm), fine (8/12 mm).
- Corteccia selezionata di conifere di pezzatura grossa (25/50 mm), media (10/25 mm), fine (5/10 mm) e mista
- cippato di legno misto

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la D.L./D.E.C. si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

- PIANTE

L' APPALTATORE dovrà fornire le piante richieste, coltivate per scopo ornamentale, preparate per il trapianto, conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali.

Si dovrà garantire la corrispondenza al genere, specie, varietà, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle foglie richieste, nel caso sia indicato solo il genere e la specie si intende la varietà o cultivar tipica.

Per le piante innestate dovrà essere indicato il portinnesto utilizzato.

L'Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla D.E.C. la provenienza del materiale vegetale, quest'ultima si riserva la facoltà di effettuare, insieme all' APPALTATORE, visite ai vivai di provenienza per scegliere le singole piante, riservandosi la facoltà di scartare, a proprio insindacabile giudizio, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, negli elaborati progettuali in quanto non conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indicanti in maniera chiara, leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (Genere, specie, varietà o cultivar) in base al "Codice internazionale di nomenclatura botanica per piante coltivate" (Codice orticolo 1969), inoltre il cartellino dovrà essere resistente alle intemperie.

Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovrà essere accompagnato dal "passaporto per le piante".

Nel caso di piante innestate, dovrà essere specificato il portainnesto e l'altezza del punto di innesto che dovrà essere ben fatto e non vi dovranno essere segni evidenti di disaffinità.

Le piante da filare o a gruppi dovranno essere uniformi nella dimensione, forma della chioma e portamento.

L' APPALTATORE si impegna a sostituire a proprie spese quelle piante che manifestassero differenze genetiche (diversa specie o varietà, disomogeneità nei gruppi o filari, ecc..) o morfologiche (colore del fiore, delle foglie, portamento, ecc), rispetto alle richieste (Progetto e/o D.E.C.).

Le piante dovranno avere subito le adeguate potature di formazione della chioma in vivaio negli anni antecedenti la fornitura. Le piante devono presentare la 'normale' vegetazione almeno dell'ultimo anno, un'alta densità di ramificazione di rami e branche e una buona simmetria ed equilibrio della chioma.

Dove richiesto dovranno essere fornite piante con forma diversa da quella naturale che richiede tecniche di potatura ed allevamento particolari come a spalliera, a cono, a spirale, ad albereto, a palla, ecc....

Si dovrà garantire che le piante siano corrispondenti alle tecniche di trapianto richieste: contenitore, zolla, radice nuda:

- Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta e in nessun caso con diametro della zolla/vaso inferiore a 3 volte la circonferenza del tronco misurato a 1 metro dal colletto.
- Le piante fornite in contenitore vi devono avere trascorso almeno una stagione vegetativa.
- Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente biodegradabile, come juta, canapa, ecc..., rivestiti con reti di ferro non zincate a maglia larga.
- Le piante a radice nuda, vanno sradicate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo compreso tra la totale perdita di foglie e la formazione delle prime gemme terminali), non vanno mai lasciate senza copertura a contatto con l'aria per evitare il disseccamento.

Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, privo di tagli con diametro superiore a 3 cm, pienamente compenstrate nel terreno. Il terreno che circonda le radici dovrà essere ben aderente, di buona qualità, senza crepe. Non saranno accettate piante con apparato radicale a "spirale" attorno al contenitore o che fuoriesce da esso, ma neppure con apparato radicale eccessivamente o scarsamente sviluppato.

La D.E.C. si riserva di analizzare l'apparato radicale per verificare se il materiale vegetale abbia subito i trapianti richiesti mettendo a nudo l'apparato radicale per un campione di piante fino al 2% delle piante e che verranno scartate, senza costituire onere per la STAZIONE APPALTANTE. Tale onere va contemplato nel prezzo di fornitura dell'offerta.

Si dovrà garantire che le piante siano corrispondenti alle dimensioni richieste: litri e/o diametro del contenitore, classe di circonferenza del fusto, classe di altezza della pianta, diametro della chioma, ecc..

Tutte le piante fornite dovranno essere di ottima qualità secondo gli standard correnti di mercato "piante extra" o "prima scelta".

Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici, o segni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di scortecciamento.

Il materiale vegetale dovrà essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la "filatura" (pianta eccessivamente sviluppata verso l'alto) che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie, prive anche di residui di fitofarmaci, come anche di piante infestanti. Le foglie dovranno essere turgide, prive di difetti o macchie, di colore uniforme e tipico della specie.

Nel caso vengano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da produzioni specializzate poste nelle vicinanze dell'area di impianto, realizzate con seme di provenienza locale.

#### - FITOFARMACI E DISERBANTI

I fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematodocidi, limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con le indicazioni prescritte per legge sull'etichetta.

I fitofarmaci individuati dovranno riportare in etichetta la registrazione per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti dell'avversità da combattere. Inoltre tali prodotti dovranno rispettare le normative vigenti, in particolare le prescrizioni di cui al P.A.N. (Piano di Azione Nazionale ai sensi del D.M. del 22.01.2014) e le misure introdotte dalla D.G.R.V. n. 1082 del 30 luglio 2019, con

particolare riferimento alle prescrizioni minime per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, all'informazione preventiva e alle comunicazioni obbligatorie, recepite nel Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai sensi della D.G.R.V. n. 1082 del 30 luglio 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30.09.2019.

### **Art. 30**

#### **TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Sono a carico e a cura dell'APPALTATORE tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'APPALTATORE è tenuto in ogni caso al rispetto del D.M. 161/2012.

E' altresì a carico e a cura dell'APPALTATORE il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotto ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;
- siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso D.Lgs. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'APPALTATORE gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

### **Art. 31**

#### **SOSPENSIONI E PROROGHE**

Trova applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'appalto secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti dell'APPALTATORE, la mancata regolare o continuativa conduzione o la ritardata ultimazione delle seguenti fattispecie:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua,
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L./D.E.C. e dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'APPALTATORE ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal D.L./D.E.C. o espressamente approvati da questi,
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili,
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'APPALTATORE comunque previsti dal presente Capitolato,
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici,
- le eventuali controversie tra l'APPALTATORE, i fornitori, i sub-appaltatori ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'APPALTATORE e il proprio personale dipendente,
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca,

- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal D.L./D.E.C., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

L'APPALTATORE non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere le lavorazioni/prestazioni. La richiesta di sospensione dell'appalto da parte dell'APPALTATORE può essere legittimamente avanzata alla STAZIONE APPALTANTE qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte; la richiesta è presentata al D.L./D.E.C. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L./D.E.C.; qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto per l'ultimazione dell'appalto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Con riferimento all'art. 121 comma 2 e 6 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. può ordinare la sospensione dell'appalto per cause di pubblico interesse o necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli stessi articoli. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le lavorazioni/prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il D.L./D.E.C. d'ufficio o su segnalazione dell'APPALTATORE può ordinare la sospensione dell'appalto redigendo apposito verbale sentito l'APPALTATORE; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettere b) e c), comma 2 e art. 121 comma 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni in parola.

Il D.L./D.E.C., quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al R.U.P. ai sensi dello stesso articolo 121 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le lavorazioni/prestazioni già effettuate.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute,
- l'adeguata motivazione a cura del D.L./D.E.C.,
- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta,
- le cautele adottate affinché le lavorazioni/prestazioni possano continuare senza eccessivi oneri,
- la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Qualora l'APPALTATORE non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve senza però motivarne le ragioni entro 5 giorni, il verbale di sospensione si intende tacitamente accettato dall'APPALTATORE.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Eventuali sospensioni dell'appalto disposte dal D.L./D.E.C. su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dello stesso appalto; in questo caso, la ripresa dell'appalto o delle lavorazioni sarà disposta con verbale del D.L./D.E.C. redatto dallo stesso, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.L./D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il D.L./D.E.C. procede alla redazione del

verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Il D.L./D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Le disposizioni di sospensione in parola si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle lavorazioni, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare delle lavorazioni sospese e l'importo totale delle lavorazioni/prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle lavorazioni/prestazioni.

Le sospensioni disposte non comportano per l'APPALTATORE la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Per cause diverse da quelle di cui agli art. 120 comma 1 lettere b) e c), comma 2 e art. 121 comma 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/2023, l'APPALTATORE accetta sin d'ora che non verranno liquidati risarcimenti per sospensioni inferiori a 15 giorni per ogni sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle lavorazioni disposte per cause diverse da quelle di cui agli art. 120 comma 1 lettere b) e c), comma 2 e art. 121 comma 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/2023, il risarcimento all'appaltatore oltre i 15 giorni per ogni singola sospensione avviene sulla base dei seguenti criteri (rif. art. 8 allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023):

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal D.L./D.E.C.;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

La sospensione può essere richiesta da parte dell'APPALTATORE di comune accordo con la STAZIONE APPALTANTE; in questo caso non spetterà alcun risarcimento da parte dell'appaltatore oltre i 15 giorni.

Stante la natura turistica della località di Bibione dove debbono svolgersi le lavorazioni/prestazioni potranno essere sospesi nel periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre e senza che l'APPALTATORE possa pretendere alcun risarcimento per la mancata esecuzione dell'appalto nel suddetto periodo

Ai sensi dell'art 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P., sentito il D.L./D.E.C., può concedere la proroga, richiesta dall'APPALTATORE con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art 121 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, se la sospensione dura per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'APPALTATORE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la STAZIONE APPALTANTE può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

**Art. 32**  
**VARIAZIONE DELL'APPALTO**

La Stazione Appaltante, nel proprio esclusivo interesse, si riserva la facoltà di indurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle lavorazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'APPALTATORE possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle lavorazioni/prestazioni in più o in meno. Le lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. Non sono considerate varianti o variazioni gli interventi disposti del D.L./D.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione.

Si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023

**Art. 33**  
**LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'APPALTATORE, previa formale autorizzazione del D.L./D.E.C., potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

**Art. 34**  
**PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della STAZIONE APPALTANTE.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'APPALTATORE, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi (oneri di discarica inclusi).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali succitati.

**Art. 35**  
**FINE DELL'APPALTO**

L'APPALTATORE non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna forma di indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'ultimazione dell'appalto, appena avvenuta, deve essere dall'APPALTATORE comunicata per iscritto al D.L./D.E.C..

Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dell'appalto di cui sopra, l'APPALTATORE incorrerà nelle penali indicate nel presente Capitolato, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a

favore della STAZIONE APPALTANTE qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dell'appalto, il D.L./D.E.C. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il D.L./D.E.C. redige in contraddittorio con l'APPALTATORE un verbale di constatazione sullo stato dell'appalto.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L./D.E.C. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dell'appalto decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della STAZIONE APPALTANTE. L'APPALTATORE non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  
La STAZIONE APPALTANTE si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dell'appalto se l'APPALTATORE non ha consegnato alla D.L./D.E.C. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

### **Art. 36** **ANTICIPAZIONE**

In merito all'anticipazione del valore del contratto si applica l'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023.  
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell' APPALTATORE, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma;
- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dell'appalto l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L' APPALTATORE decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dell'appalto non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla STAZIONE APPALTANTE anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La STAZIONE APPALTANTE procede all'escussione della fideiussione relativa all'anticipazione quando il conto finale dell'appalto eseguiti risulta inferiore a quanto anticipato o in caso di ritardi contrattuali, salvo che l' APPALTATORE provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

**Art. 37**  
**CONTABILIZZAZIONE E RISERVE**

Le lavorazioni/prestazioni saranno contabilizzate nel seguente modo:

<b>Parte fissa</b>	Attività e servizi che rientrano nel canone fisso "a corpo" di cui alle lavorazioni Piante 080.A, Piante 080.B, Piante 080.C, Piante 080.E, Piante 080.F, Piante 080.G, Piante 080.L, Piante 080.M.1, Piante 080.M.2, Piante 080.M.3, Piante 080.M.4, Piante 080.N
<b>Parte variabile</b>	Attività e servizi che rientrano nelle lavorazioni/prestazioni calcolate "a misura"; di cui alle lavorazioni Piante 080.Y, Piante 080.P, Piante 080.X, Piante 080.52, Piante 080.51, Piante 080.50, Piante 080.11, Piante 080.01

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni a misura e a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e lavorazioni/prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle voci di computo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e lavorazioni/prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti desunti dell'elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro/voce a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo delle lavorazioni negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Qualora l'APPALTATORE, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione della STAZIONE APPALTANTE o del D.L./D.E.C., impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la STAZIONE APPALTANTE accetti le opere così eseguite, l'APPALTATORE medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare alla STAZIONE APPALTANTE, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento delle lavorazioni e il conto finale dovranno essere redatti dal D.L./D.E.C. e dovranno recare la dicitura: "lavorazioni a tutto il ....." con l'indicazione della data di chiusura. I libretti delle misure, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall' APPALTATORE o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P. (rif. allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023)

Il registro di contabilità è firmato dall'APPALTATORE, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'APPALTATORE, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.



Se l'APPALTATORE, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Tutti gli atti predisposti dalla STAZIONE APPALTANTE, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **Art. 38**

#### **INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ**

Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata e/o non a regola d'arte, l'APPALTATORE incorrerà nelle penali, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della STAZIONE APPALTANTE, secondo la tabella di seguito riportata e per ogni giorno di ritardo dalla data di contestazione (anche verbale) nell'uniformarsi alle disposizioni della STAZIONE APPALTANTE:

<b>TABELLA PENALI</b>		
OGGETTO	TIPOLOGIA DI INADEMPIENZA	SANZIONE
Esecuzione dei servizi	Mancato o incompleto rispetto del programma esecutivo dell'impresa	50,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto "ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE"	20,00 €/giorno per ogni punto non rispettato presente nel capitolo "ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE"
Esecuzione dei servizi	Mancato o incompleto rispetto della tempistica prevista nell'allestimento dell'aiuola individuata in planimetria	50,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Accertamento altezza erba superiore a cm 15	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione

		della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Mancata immediata raccolta del materiale di risulta	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Triturazione dei rifiuti	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Accertamento infestanti lungo cordonate/marciapiedi/caditoie	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Potatura non eseguita o non conforme alle prescrizioni tecniche	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Modalità di esecuzione dei servizi	Mancata scerbatura alla base dei cespugli/siepi	20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Esecuzione dei servizi	Sospensione ingiustificata dei servizi	150,00 €/giorno per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancato reperibilità/intervento di	150,00 € per singola contestazione

	reperibilità della squadra	
Esecuzione dei servizi	Danni al colletto e/o al fusto della pianta a seguito dello svolgimento del servizio	30,00 €/pianta
Sicurezza	Inadempienze relative a inosservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es: personale non formato, mancanza di Idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, ecc.), evidenziate e contestate mediante verbali da parte di organi di vigilanza o da personale tecnico preposto della Stazione Appaltante	150,00 € per singola contestazione
Personale	Personale in servizio privo di tessera di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale	100,00 € per singola contestazione
Modalità di esecuzione dei servizi	Mancata gestione dell'impianto di irrigazione o della bagnatura se prevista, mancata annaffiatura post-impianto, mancata annaffiatura di soccorso se richiesta dal D.E.C.	50,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal programma esecutivo dell'impresa indipendentemente dall'estensione della non conformità
Altre	Mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nelle schede delle lavorazioni e non rientranti tra i precedenti punti	50,00 €/giorno per singola inadempienza

In riferimento ai ritardi per:

- l'inizio dell'appalto rispetto alla data fissata dal D.L./D.E.C./R.UP. per la consegna
- l'ultimazione dell'appalto nei tempi previsti,
- la mancata o incompleta esecuzione di un ordine di servizio entro quanto disposto dal D.E.C. o dal R.U.P.
- la consegna della documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti, al valvolame, alle tubazioni e al materiale elettrico installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si può così riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, schede macchina, ecc.
- il mancato invio dei rapporti settimanali
- la consegna dell'AS BUILT

salvo dimostrata impossibilità per condizioni atmosferiche e avverse, **è applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle lavorazioni/prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**

Costituiscono motivo di applicazione di penale nella misura dell'**un per mille dell'importo contrattuale** ogni violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali in parola, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento.

L'impresa, in seguito alla contestazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha facoltà di fare pervenire al Comune osservazioni a sua difesa entro 48 ore dalla contestazione; nel caso di mancato invio di osservazioni o di mancato loro accoglimento da parte dell'Amministrazione, le penali saranno accertate contabilmente dall'Amministrazione comunale ed applicate allo Stato Avanzamento Lavori in corso al momento della contestazione o, in quello immediatamente successivo.

Qualora il ritardo eccedesse il 10% dei termini prescritti (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023), la STAZIONE APPALTANTE, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che l' APPALTATORE possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

Le penali sono notificate all' APPALTATORE in via amministrativa, senza avviso di costituzione in mora o altri atti o procedimenti giudiziari.

L'importo delle penali applicate può essere recuperato dalla STAZIONE APPALTANTE mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall' APPALTATORE inadempiente. Le penali o esecuzioni in danno potranno essere trattenute nel primo Stato Avanzamento Lavori utile oppure prelevate dalla GARANZIA DEFINITIVA prestata senza ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in quest'ultimo caso l' APPALTATORE è obbligato al reintegro della cauzione nei 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni, la STAZIONE APPALTANTE potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell' APPALTATORE, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni (cfr. ESECUZIONE IN DANNO); l'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni/prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida.

Il versamento dell'ammontare delle penali da parte dell' APPALTATORE sotto forma di trattenuta, non esaurisce la responsabilità dell' APPALTATORE, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati a danno della STAZIONE APPALTANTE medesima o di terzi, rimanendo espressamente salvo il risarcimento di ogni danno causato dall'inadempienza anche ai sensi dell'art. 1382, 1° comma del Codice Civile. Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico dell' APPALTATORE, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi. In caso di reiterazione / recidiva, la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di rescindere il contratto.

Le penali sono tra loro cumulabili.

### **Art. 39**

#### **STATI AVANZAMENTO E RATA DI SALDO**

I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento secondo le condizioni di seguito riassunte:

#### **STATI AVANZAMENTO**

Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni sarà effettuato mediante la liquidazione di n. 4 rate bimestrali posticipate alle quali va aggiunta la rata finale. Per i servizi a canone, l'importo verrà calcolato sulla base dell'importo mensile offerto dall'APPALTATORE. Per gli importi maturati in conseguenza di attività, forniture o servizi previsti nelle lavorazioni/prestazioni calcolate a misura verranno liquidati nel bimestre in cui il servizio, l'attività o la fornitura sono stati ultimati. Sugli importi relativi ad ogni singolo stato avanzamento lavorazioni verrà trattenuta una somma di garanzia pari al 5% dell'importo della fattura; le somme di garanzia in parola trattenute per ogni stato avanzamento verranno liquidate con la rata di saldo.

## **SALDO**

Entro novanta giorni dall'emissione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle lavorazioni/prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Le ritenute applicate in ogni singolo Certificato di pagamento sono anche a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, (nella misura minima comunque dello 0,5%) e saranno svincolate dopo l'emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

E' onere dell'APPALTATORE richiedere che vengano rilasciati gli stati avanzamento lavorazioni, fornendo preventivamente al D.L./D.E.C. una descrizione (ovvero la quantificazione) particolareggiata delle opere svolte.

Lo stato d'avanzamento verrà redatto dal D.L./D.E.C. entro 30 giorni dal momento in cui si sia maturato l'importo necessario per la redazione di ogni singolo Stato di avanzamento come sopra descritto; nello stato avanzamento verranno trattenute le eventuali penali accertate.

Il R.U.P. dovrà rilasciare, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal D.L./D.E.C., il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla STAZIONE APPALTANTE.

Ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.

In caso di inadempienze o ritardi da parte dell'APPALTATORE nell'esecuzione del servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla STAZIONE APPALTANTE entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'appalto riconosciuta e accettata.

## **Art. 40**

### **CONTO FINALE - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il conto finale e il certificato di regolare esecuzione oggetto dell'appalto dovranno essere compilati dal D.L./D.E.C. entro 30 (trenta) giorni a far data di ultimazione dell'appalto, e dovranno essere accompagnati dalla sua specifica relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dell'appalto è stata soggetta allegando la relativa documentazione.

Il D.L./D.E.C. dovrà trasmettere il conto finale al R.U.P. che dovrà invitare l'APPALTATORE a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

L'APPALTATORE, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 211 del D.lgs. 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo.

Qualora l'APPALTATORE non firmi il conto finale nel termine sopra indicato o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

## **Art. 41**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO — INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Per l'appalto in oggetto viene assicurata la copertura con fondi ordinari di bilancio.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria del Comune di San Michele al Tagliamento a mezzo mandato (ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare; vengono esclusi da tale termini i giorni necessari all'acquisizione del D.U.R.C.. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il D.U.R.C. è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il D.U.R.C. ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

La STAZIONE APPALTANTE non sarà tenuta al rispetto dei predetti termini e la liquidazione della fattura potrà essere sospesa:

- qualora vengano contestati eventuali addebiti all'APPALTATORE (ovvero contestazioni o rilievi da parte del D.L./D.E.C., del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione); in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla STAZIONE APPALTANTE, dopo aver sentito l'APPALTATORE;
- qualora non risulti regolare il D.U.R.C. dell'APPALTATORE e/o di eventuali SUBAPPALTATORI; in tal caso il pagamento verrà effettuato solamente dopo l'avvenuta acquisizione da parte della STAZIONE APPALTANTE di D.U.R.C. che risulti regolare, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata alla STAZIONE APPALTANTE per il mancato rispetto dei termini,
- qualora non risulti regolare la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ovvero che il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- qualora (nel caso in cui non sia corrisposto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della STAZIONE APPALTANTE) non siano state presentate, da parte dell'APPALTATORE, le fatture quietanzate dei SUBAPPALTATORI con dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- qualora non siano state ottemperate le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti,
- non è pervenuta, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, l'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistente, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

Il R.U.P. potrà richiedere all'APPALTATORE ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

In caso di fattura irregolare o verifiche negative sulla stessa, il termine di pagamento verrà sospeso; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione, fino a regolarizzazione della situazione.

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore delle lavorazioni/prestazioni.

La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità delle lavorazioni/prestazioni eseguite applicando l'elenco prezzi contrattuale.

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

In caso di risoluzione anticipata, l' APPALTATORE ha diritto al pagamento delle lavorazioni/prestazioni correttamente eseguite e certificabili dal D.L./D.E.C., secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, sino al giorno della disposta risoluzione, detratti penali, spese e danni; in tal caso la STAZIONE APPALTANTE potrà rivalersi su eventuali crediti dell' APPALTATORE senza necessità di formali diffide.

Nel caso di sospensione dell'appalto nel periodo turistico compreso dal 1 maggio al 30 settembre il D.L./D.E.C. nel verbale di sospensione indicherà lo stato di avanzamento, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e che venga garantita nella zona interessata dalle lavorazioni la pubblica incolumità durante il periodo estivo; sulla base dell'importo derivante da tale stato di avanzamento sarà emesso un certificato di pagamento di importo proporzionato alle percentuali previste per i pagamenti per i vari stati di avanzamento. Qualora vi sia una sospensione dell'appalto di durata superiore a un quarto della durata complessiva, la STAZIONE APPALTANTE, su richiesta dell'APPALTATORE, dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione, emettendo uno stato avanzamento e un certificato di pagamento di importo proporzionato alle percentuali previste per i pagamenti per i vari stati di avanzamento.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La fattura dovrà essere redatta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e dovrà:

- riportare l'oggetto dell'appalto,
- essere intestata al Comune di San Michele al Tagliamento (p.iva/c.f. 00325190270) con sede a San Michele al Tagliamento (VE) in Piazza Libertà 2,
- riportare il CIG assegnato all'appalto e il CUP che saranno comunicati dalla STAZIONE APPALTANTE ed inserito nella lettera d'invito alla gara,
- indicare il conto corrente dedicato che dovrà essere comunicato dall' APPALTATORE prima dell'inizio del servizio con apposita dichiarazione

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di San Michele al Tagliamento
Codice Univoco ufficio:	UF5BPT
Cod. fisc. / Partita IVA	00325190270

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del SUBAPPALTATORE o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la STAZIONE APPALTANTE trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la STAZIONE APPALTANTE paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al SUBAPPALTATORE inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In applicazione all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la STAZIONE APPALTANTE corrisponde direttamente al SUBAPPALTATORE, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le lavorazioni/prestazioni dagli stessi eseguite al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- quando il SUBAPPALTATORE o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;

- in caso inadempimento da parte dell' APPALTATORE;
- su richiesta del SUBAPPALTATORE e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso in cui non sia corrisposto il pagamento diretto dei SUBAPPALTATORI, è fatto obbligo all'appaltatore fare pervenire contestualmente alla presentazione dello Stato di avanzamento le eventuali fatture liquidate ai subappaltatori.

Il pagamento diretto a favore dei SUBAPPALTATORI è comunque e in ogni caso subordinato:

- all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo delle lavorazioni/prestazioni eseguite e contabilizzate previsto dal presente Capitolato;
- all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del D.L./D.E.C., del R.U.P. o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all' APPALTATORE e al SUBAPPALTATORE, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso SUBAPPALTATORE;
- dall'attestazione dell'impresa principale (APPALTATORE) che le delle lavorazioni/prestazioni da pagare al SUBAPPALTATORE sono stati eseguiti correttamente,
- alla condizione che l'importo richiesto dal SUBAPPALTATORE, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della STAZIONE APPALTANTE;
- alla presentazione della documentazione contabile nella quale sono specificate le lavorazioni e gli oneri per la sicurezza da liquidare al SUBAPPALTATORE;
- all'acquisizione del regolare documento unico di regolarità contributiva;
- alla presentazione da parte del SUBAPPALTATORE delle certificazioni di legge delle lavorazioni/prestazioni eseguite, qualora dovute.
- dichiarazione da parte dell' APPALTATORE principale sulla corretta esecuzione delle lavorazioni/prestazioni da parte del SUBAPPALTATORE e della giusta quantificazione delle lavorazioni/prestazioni svolte e importi relativi alla fattura emessa dal SUBAPPALTATORE

#### **Art. 42**

#### **OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, l'APPALTATORE, nonché i SUBAPPALTATORI, devono comunicare alla STAZIONE APPALTANTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti bancari o postali dedicati

L'obbligo di tracciabilità riguarda tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell' APPALTATORE, dei SUBAPPALTATORI, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati succitati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

#### **Art. 43**

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni/prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.



E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla STAZIONE APPALTANTE in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.. Viene fatta salva la facoltà della STAZIONE APPALTANTE di cui all'art. 6 comma 2 e 3 Allegato II-14 del D.Lgs. 36/2023

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

La STAZIONE APPALTANTE potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

#### **Art. 44**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELL'APPALTO**

Le parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 e Allegato II-14 del D.lgs. n. 36/2023, nonché le eventuali disposizioni del presente Capitolato.

E' facoltà della STAZIONE APPALTANTE risolvere il contratto qualora inoltre:

- l'eventuale ritardo imputabile all'APPALTATORE nel rispetto dei termini per l'ultimazione dell'appalto superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della STAZIONE APPALTANTE e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023
- l' APPALTATORE non stipulerà la polizza definitiva o nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto,
- mancata consegna e presa in carica del servizio da parte dell' APPALTATORE nei termini previsti,
- l'esecuzione delle lavorazioni/prestazioni ritardi per negligenza dell' APPALTATORE rispetto alle previsioni del contratto, il D.L./D.E.C. o il R.U.P., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l' APPALTATORE deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l' APPALTATORE, qualora l'inadempimento permanga, la STAZIONE APPALTANTE risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali,
- le lavorazioni/prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione,
- l'APPALTATORE incorresse, per cinque volte, nelle penalità succitate, a prescindere dall'importo delle singole penalità applicate. In tal caso sarà pagato all'APPALTATORE solamente il prezzo contrattuale per le lavorazioni/prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavorazioni/prestazioni.
- in caso di cessione non autorizzato, anche parziale, di contratto da parte dell' APPALTATORE;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall' APPALTATORE, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge) (rif. articolo 3 comma 9-bis della citata legge n. 136 del 2010);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell' APPALTATORE,
- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due diffide formali da parte della STAZIONE APPALTANTE,

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'APPALTATORE, non dipendente da causa di forza maggiore,
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni fatte agli al riguardo dalla D.L./D.E.C., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l'ammontare delle penali supera del 10% l'importo contrattuale,
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008;
- sia accertata la circostanza secondo la quale l'APPALTATORE, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

Quando il D.L./D.E.C., se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'APPALTATORE, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle lavorazioni/prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'APPALTATORE. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'APPALTATORE, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'APPALTATORE abbia risposto, la STAZIONE APPALTANTE su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'APPALTATORE ha diritto soltanto al pagamento delle lavorazioni/prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È comunque fatto salvo il diritto della STAZIONE APPALTANTE di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla STAZIONE APPALTANTE, l'APPALTATORE dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa STAZIONE APPALTANTE; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la STAZIONE APPALTANTE provvede d'ufficio addebitando all'APPALTATORE i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'APPALTATORE, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della STAZIONE APPALTANTE, nel seguente modo:

- a) affidando le lavorazioni/prestazioni di completamento e di quelle da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'APPALTATORE inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'APPALTATORE inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle lavorazioni/prestazioni e l'importo netto delle stesse risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'APPALTATORE inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
  - l'eventuale maggiore onere per la STAZIONE APPALTANTE per effetto della tardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,

conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'APPALTATORE sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4 o art. 91 comma 7 del D.Lgs. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **Art. 45**

#### **MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'APPALTATORE, o altra condizione di cui all'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la STAZIONE APPALTANTE si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2026.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione il comma 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68 comma 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **Art. 46**

#### **REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi si applica al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle lavorazioni/prestazioni da eseguire (art. 60 del D.Lgs. 36/2023).

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **Art. 47**

#### **SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'APPALTATORE senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell' APPALTATORE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse sopraccitate, le maggiori somme sono comunque a carico dell' APPALTATORE e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

A carico dell' APPALTATORE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle lavorazioni/prestazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 48**

#### **ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle lavorazioni/prestazioni comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 49**

#### **CONTROVERSIE - PROCEDURE DI RICORSO**

- Ricorso avverso gli atti della procedura di affidamento: ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo per il Veneto – Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia (Italia) – Tel. 0412403911 - Fax: 0412403940/41 - <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto> - Termine di presentazione del ricorso al TAR ex art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
- Controversie relative all'esecuzione del contratto: ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del contratto di appalto dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio del R.U.P. al fine di tentarne la definizione bonaria (art. 210 del D. Lgs 36/2023). In caso di esito negativo del tentativo di definizione bonaria, la soluzione della controversia andrà devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria competente secondo la procedura e le norme del codice di procedura civile, escludendosi tassativamente il ricorso all'arbitrato. Foro competente per territorio sarà in ogni caso quello di Pordenone.

#### **Art. 50**

#### **RISERVATEZZA**

L'APPALTATORE deve mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività in appalto, tutti i dati e i documenti connessi all'espletamento della medesima attività.

Con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'APPALTATORE è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune di San Michele al Tagliamento.

**Art. 51**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'APPALTATORE sono trattati dal Comune di San Michele al Tagliamento esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e per la stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Michele al Tagliamento.

Letto, approvato e sottoscritto

San Michele al Tagliamento, lì \_\_\_\_\_

I' APPALTATORE

La STAZIONE APPALTANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L' APPALTATORE dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile di approvare espressamente le disposizioni contenute nei precitati articoli.

Letto, approvato e sottoscritto

San Michele al Tagliamento, lì \_\_\_\_\_

I' APPALTATORE

\_\_\_\_\_

## Allegato II - CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

<b>LAVORAZIONE</b>		Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
<b>SERVIZI A CANONE</b>	Piante 080.A) pulizia e sfalcio cigli stradali fuori centro abitato [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.B) pulizia e sfalcio cigli stradali in centro abitato [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.C) gestione aiuole a sviluppo lineare a bassa manutenzione [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.E) spollonatura e pulizia aiuola posta alla base delle alberature [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.F) taglio del tappeto erboso [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.G) gestione aree con aiuole a bassa manutenzione [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.L) intervento di diserbo presso aree pubbliche non inerbita [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.M.1) aiuola fiorita con scritta "BIBIONE PINEDA" in Via Baseleghe incrocio Viale dei Ginepri [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.M.2) aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEL SOLE" in Viale Alemagna incrocio Via Monteverdi [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.M.3) aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEI PINI" in Via Capricorno Est [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.M.4) aiuola fiorita con SCRITTA "LIDO DEI PINI" in Via Capricorno Ovest [a corpo]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piante 080.N) due allestimenti + manutenzione per l'intera durata dell'appalto + innaffiamento giornaliero di otto fioriere verticali [cadauna]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>SERVIZI LIQUIDATI A MISURA</b>	Piante 080.Y) aiuole fiorite: due allestimenti + manutenzione per l'intera durata dell'appalto + innaffiamento giornaliero [mq]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Piante 080.P) taglio del tappeto erboso (conteggiato a misura) [mq]	Lavorazione secondo necessità									
	Piante 080.X) aiuole fiorite: un allestimento + manutenzione per quattro mesi + innaffiamento giornaliero [mq]	Lavorazione secondo necessità									
	Piante 080.52) fornitura e messa a dimora di arbusti [cadauno]	Lavorazione secondo necessità									
	Piante 080.51) fornitura e messa a dimora di arbusti da fiore e graminacee [cadauno]	Lavorazione secondo necessità									
	Piante 080.50) fornitura e messa a dimora di piante erbacee da fiore [cadauno]	Lavorazione secondo necessità									
	Piante 080.11) formazione tappeto erboso [mq]	Lavorazione secondo necessità									
Piante 080.01) irrigazione per aspersione in superficie di aiuola [mq]	Lavorazione secondo necessità										

(con una "X" vengono indicati i periodi in cui è previsto l'impegno da parte dell'APPALTATORE ad eseguire la lavorazione, sia come manutenzione sia come lavoro di piantumazione e/o qualunque altra lavorazione prevista nella voce di computo corrispondente).

Il cronoprogramma e l'indicazione dei mesi riportati in tabella potranno subire una traslazione a seconda dell'effettivo inizio dei lavori nel rispetto comunque delle seguenti prescrizioni:

- gli allestimenti floreali estivi (voci M.1, M.2, M.3, M.4 relativamente alle scritte, voci Y e N per le aiuole fiorite) dovranno essere garantiti **entro il giorno 1 giugno**,
- gli allestimenti floreali autunnali delle aiuole fiorite (voci Y e N) devono essere realizzati **entro il giorno 1 ottobre**,

**Entro quattordici giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio** dovranno essere eseguite a regola d'arte le voci di computo "Piante 080.A", "Piante 080.B", "Piante 080.C", "Piante 080.E", "Piante 080.F", "Piante 080.G".

**L'APPALTATORE accetta ed è al corrente che non potrà eccepire o richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento per la variazione del cronoprogramma succitato.**

## ALLEGATO I

### Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Decreto ministeriale 6 giugno 2012)

Allegato n. ....

#### Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";<sup>3</sup>
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";<sup>4</sup>
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

#### Convenzioni fondamentali dell'ILO:

##### Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

##### Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

##### Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

##### Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data:..... Timbro

<sup>3</sup>Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

<sup>4</sup>Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: TAMARA PLOZZER*

*DATA FIRMA: 17/12/2024 08:01:48*

*IMPRONTA: 32616566323931396563323464343036653137656331623336613436336430363239346665306430*

*NOME: FLAVIO MAURUTTO*

*DATA FIRMA: 17/12/2024 12:37:10*

*IMPRONTA: 62356432613038376165633061383332373633663062663435383262383764396161623039623730*